

- di prendere atto di quanto riportato nella sezione copertura finanziaria e di incaricare il Servizio Ragioneria di procedere alla regolarizzazione contabile delle somme riscosse sul capitolo 6153300 con la reversale n. 7405/2011, per un importo di euro 800,00;
- di destinare l'importo di euro 800,00, sia nella parte entrata che nella parte spesa, ai pertinenti capitoli originari, giusto quanto previsto dall'articolo 72 della legge regionale n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario del corrente anno 2012, così come di seguito formulate:
 - 1) **Parte entrata:** in termini di competenza e di cassa euro 800,00
Capitolo di riferimento n. 2032322
 - 2) **Parte spesa:** in termini di competenza e di cassa euro 800,00
Capitolo di riferimento n. 111165
- di incaricare il Segretariato Generale della Giunta di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, L.R. n. 28/01.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1928

Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 27417 del 22/12/2011 "Modifica al decreto ministeriale n. 30125 del 22/12/09 disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, come modificato dal D.M. n. 10346/11 - Revoca della D.G.R. n. 2210/11.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Uf-

ficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura, confermata dal Dirigente dell'Ufficio, dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Visto il Regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni, con il quale il Consiglio ha stabilito le norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e sue successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1120/09 della Commissione del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al Titolo III del citato Regolamento (CE) n. 73/2009 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1122/09 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al medesimo Regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni e il Regolamento (CE) n. 1975/06 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento n. 1698/05;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'articolo 51 che prevede che l'importo delle indennità sia ridotto o che il beneficiario sia escluso dalle erogazioni nel caso in cui non siano ottemperati, in conseguenza di atti od omissioni direttamente imputabili, i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del citato Regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di

controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio e successive modifiche e integrazioni, recante "Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli" (regolamento unico OCM) e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli articoli 85 univicies, 103 septvicies relativi ai premi di estirpazione, programmi di sostegno alla ristrutturazione e riconversione, sostegno alla vendemmia verde per i vigneti;

Visto l'art. 3 del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007;

Vista la Direttiva 2000/60/CE e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il Decreto Ministeriale n. 1787 del 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune e in particolare l'articolo 5 che disciplina il regime di condizionalità;

Visto il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante disciplina del regime di condi-

zionalità della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008, recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" che abroga il D.M. n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. n. 1205 del 20 marzo 2008, ed in particolare l'allegato 1 - che elenca gli atti che danno applicazione ai criteri di gestione obbligatori definiti dagli artt. 4 e 5 e dall'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 e l'allegato 2 - che elenca gli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dall'art. 6 e dall'allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009;

Considerato che il comma 1 dell'articolo 3 del predetto Decreto n. 30125/2009 stabilisce che debbano ottemperare ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche ed ambientali specificati dalle regioni e Province autonome ovvero, in assenza di disposizioni regionali, agli impegni indicati negli Allegati 1 e 2 del decreto medesimo, i beneficiari di pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, i beneficiari delle indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche, e i beneficiari dei pagamenti ai sensi degli articoli 85 univicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche ed integrazioni, relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione;

Visto il Decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011 che modifica il suddetto Decreto n. 30125/2009 sostituendo in particolare gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 ed eliminando dal campo di applicazione della condizionalità le azioni ambientali previste dai programmi operativi del settore ortofrutticolo a norma dell'art. 103 quater del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche;

Visto il Decreto ministeriale n. 27417 del 22 dicembre 2011 che modifica il Decreto n. 30125/2009, e successive modifiche e integrazioni, inserendo, tra l'altro, nell'elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali lo standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua";

Il decreto ministeriale n. 27417 del 22 dicembre 2011 ha portato modifiche necessarie, per adeguamenti normativi e per l'introduzione di un nuovo standard tra le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in particolare lo standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" in applicazione dal 1 gennaio 2012. E' stato modificato altresì l'allegato 8 concernente requisiti minimi per i fertilizzanti e fitofarmaci.

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12/02/2008 (B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio 2008) e dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008;

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007/2013, in seguito all'implementazione dell'Healt Check e Recovery Plane. Con predetta decisione viene sostituito l'articolo 2 della Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 26/04/2010 pubblicata sul B.U.R.P. n. 93 del 25/05/2010 con la quale ha approvato le modifiche al PSR 2007-2013 Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 della Commissione Europea;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 2210, che approva l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali in attuazione del Decreto ministeriale n. 10346 del 13/05/2011;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2844 del 20/12/2010 che approva il documento "Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia - Primo aggiornamento" utilizzato quale documento di base per la definizione dello standard 5.2 dell'allegato 2 al presente atto;

A seguito dell'emanazione del DM n. 27417 del 22/12/2011 le Regioni sono chiamate a definire l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale;

Il Servizio Agricoltura, in base alle verifiche effettuate ed in osservanza di quanto disposto dal Decreto MiPAAF n. 27417 del 22 dicembre 2011 ha predisposto l'elenco degli impegni applicabili sul territorio regionale, con riferimento agli atti e agli standard definiti negli allegati del medesimo Decreto;

Dato per acquisito il parere dei Servizi Tutela delle acque, Ecologia e Assetto del Territorio della Regione Puglia e delle Organizzazioni professionali Agricole, in relazione alle modifiche degli impegni applicabili alle aziende agricole regionali per il rispetto del regime di condizionalità introdotte col Decreto Ministeriale di cui al punto precedente e inserite nella presente proposta di deliberazione;

La presente deliberazione sostituisce la D.G.R. n. 4 ottobre 2011, n. 2210;

Tutto ciò premesso, ritenuto necessario provvedere, urgentemente all'approvazione delle norme attuative regionali relative alla "applicazione del regime di condizionalità",

si propone:

- di approvare gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, costituenti gli atti e gli standard attuativi regionali del

Decreto n. 27417 del 22/12/2011, relativi all'applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) 73/09, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

- di revocare la Deliberazione della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 2210.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/01 e s. m. i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare i seguenti allegati al presente atto:
Allegato 1, composto da n. 25 pagine: "Elenco "A" dei Criteri di Gestione Obbligatoria";
Allegato 2, composto da n. 17 pagine: "Elenco delle norme e degli standard per il manteni-

mento dei terreni in Buone Condizioni Agro-nomiche e Ambientali";

Allegato 3, composto da n. 4 pagine: "Scheda tecnica integrativa dell'atto A3";

Allegato 4, composto da n. 2 pagine: "Descrizione degli interventi non soggetti a Valutazione di Incidenza;

Allegato 5, composto da n. 32 pagine: "Elenco delle aree suscettibili ai fenomeni di soliflusso con relativa indicazione cartografica";

Allegato 6, composto da n. 2 pagine: "Prescrizioni dell'autorità di gestione dei siti SIC e ZPS integrative degli standard 1.2 e 2.1";

- di revocare la Deliberazione di Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 2210;
- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura di inviare copia del presente atto deliberativo all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e al Servizio Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza della Giunta Regionale, per la pubblicazione dello stesso sul portale della Regione www.regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa;
- di incaricare il dirigente del Servizio Agricoltura di inviare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed all'AGEA, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di incaricare il Segretariato della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell'art. 6, lettera e), L.R. n. 13/1994;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO 1**ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09****CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE****Atto A1 – Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici**

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d)

Recepimento)

- **Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);**
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 “Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE” (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).**

Recepimento regionale

- Regolamento n. 24 del 28/09/2005 (BURP 4 ottobre 2005, n. 124). Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.).

- D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005 (BURP n. 105 del 19/08/2005). *Classificazione di ulteriori Zone di Protezione Speciale in attuazione della Direttiva 79/409/CEE ed in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 20/3/2003 - causa C-378/01.*
- D.G.R. n. 1157 del 08/08/2002 (BURP n. 115 del 11/09/2002) Direttive 92/43/CEE, relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici*. DPR 8/09/1997, n. 357 di attuazione alla Direttiva 92/43/CEE. Presa atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente.
- L.R. n. 11 del 12/04/2001 (BURP n. 57 supplemento del 12/04/2001). *Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.*
Valutazione d'Incidenza (così come disciplinato all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.).
- L.R. n. 13 del 25/09/2000 (BURP n. 115 supplemento del 26/09/2000). *Procedure per l'attuazione del POR Puglia 2000 – 2006. Art. 41, comma 5.*
- L.R. 27 del 13/08/1998 *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria.*
- D.G.R. n. 3310 del 23 luglio 1996 *Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Presa d'atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente.*
- D.G.R. n. 304 del 14 marzo 2006 (BURP n. 41 del 30/03/06) *Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6 della Dir. 92/42/CEE e dell'art. 5 del DPR n. 357/1997, come modificato ed integrato dall'art.6 del DPR n. 120/2003”.*
- LEGGE REGIONALE 14 giugno 2007, n. 17 e successive modifiche e integrazioni (BURP n. 87 suppl. del 18/06/07) *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale.”*
- REGOLAMENTO 18 luglio 2008, n. 15 (BURP n. 120 del 25/07/08) *“Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni”.*
- REGOLAMENTO 22 dicembre 2008, n. 28 (BURP 23 12 2008, n. 200). *“Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007”*
- DGR n. 494 del 31/03/2009 (BURP n. 60/2009). *“P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C. “Accadia-Deliceto” (S.I.C. IT 9120033).*
- DGR n. 1615 del 08/09/2009 (BURP n. 148/2009). *“P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C. “Murgia dei Trulli” (S.I.C. IT 9120002).*

- DGR n. 1742 del 23/09/2009 (BURP n. 156/2009). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C. "Bosco Difesa Grande" (IT 9120008).
- DGR n. 2258 del 24/11/2009 (BURP n. 205/2009). Approvazione definitiva del Piano di Gestione del SIC-ZPA "Stagni e Saline di Punta della Contessa" (IT9140003).
- DGR n. 2558 del 22/12/2009 (BURP n. 60/2009). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C. "Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro" (IT9150008)
- DGR n. 2435 del 15/12/2009 (BURP n. 5/2010). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C./ZPS "Area delle Gravine" (IT 9130007).
- DGR n. 2436 del 15/12/2009 (BURP n. 5/2010). Approvazione definitiva del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria "Litorale brindisino" (IT9140002).
- DGR 24 novembre 2009, n. 2258 "Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC -ZPS Stagni e Saline di Punta della Contessa (IT9140003);
- DGR 15 dicembre 2009, n. 2436 "Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC Litorale brindisino (IT9140002);
- DGR 23 settembre 2009, n. 1742 "Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC Bosco Difesa Grande (IT9120008);
- DGR 8 settembre 2009, n. 1615 "Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC Murgia dei Trulli (IT 9120002);
- DGR 15 dicembre 2009, n. 2435 "Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC-ZPS Area delle Gravine (IT9130007).
- DGR n. 346 del 10 febbraio 2010 "Approvazione definitiva del Piano di Gestione del SIC "Valloni e Steppe pedegarganiche" della ZPS "Promontorio del Gargano"
- DGR n. 347 del 10 febbraio 2010 "Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC "Zone umide di Capitanata" e ZPS "Paludi presso il Golfo di Manfredonia"
 - DGR n 26 aprile 2010, n. 1097 "Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC " SIC Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni (IT9140005)
- DGR 27 settembre 2011, n. 2171 (BURP n. 163 del 19/10/2011) "Monte Calvo – Piana di Montenero" Istituzione nuova ZPS.
- **Le Autorità competenti** per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di V.I.A. e di Valutazione di Incidenza, ai sensi delle Leggi Regionali n. 11/2001 e n. 17/07 , sono, a seconda delle tipologie, della localizzazione e delle dimensioni degli interventi, la Regione Puglia – Servizio Ecologia - Ufficio V.I.A., le Amministrazioni Provinciali e le Amministrazioni Comunali.
- **La Gestione** della Rete Natura 2000 è affidata al Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Parchi e Tutela della biodiversità.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 13, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011, a livello regionale, il presente atto prevede il seguente impegno applicabile a livello dell'azienda agricola:

- Obbligo della Valutazione di Incidenza per gli interventi di trasformazione agraria ricadenti nei siti Natura 2000.
- Obbligo del rispetto delle misure di conservazione per le zone ZPS e SIC previste dai Regolamenti Regionali e dai Piani di Gestione sopra riportati

L'elenco degli interventi oggetto della Valutazione di Incidenza della presente norma sono indicati nell'**allegato n. 4** del presente atto.

Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Articoli 4 e 5.

Recepimento)

- **Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni¹.**

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 13, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di cui agli articoli 103 e 104 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Descrizione degli impegni

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 - A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 - A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 - A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Articolo 3.

Recepimento)

- **Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).**

Recepimento regionale

- L.R. n° 29 del 28/05/95 (B.U.R.P. n° 53 del 17/05/1995) – *"Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le Amministrazioni Provinciali"*.

Per il presente Atto si applicano, inoltre, tutti gli atti di recepimento regionale riportati per l'Atto A1.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Il presente Atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l'agricoltore ricopre:

Ruolo dell'agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: <ul style="list-style-type: none"> – formulario di identificazione dei fanghi; – autorizzazione allo spandimento; – registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); – notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; a.2 far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile; b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi; b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.
C. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.

Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;

- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

A norma dell'articolo 13, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011, le aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi, devono possedere la documentazione completa predisposta dalla ditta fornitrice dei fanghi, nel rispetto del decreto legislativo 99/92, della legge regionale 29/95 e delle ulteriori prescrizioni previste nell'**Allegato n. 3** al presente atto.

La Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia, Autorità di gestione dei siti ZPS, con Regolamento 18 luglio 2008 n. 15 (BURP n. 120 del 25/07/08) e Regolamento 22 dicembre 2008, n. 28 (BURP 23 12 2008, n. 200) ha approvato le misure di conservazione che ai sensi delle direttive comunitarie 2009/147/CE e 92/43/CEE e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni” che prevede all'articolo 5, lettera l) il divieto di utilizzo e spandimento dei fanghi di depurazione proveniente dai depuratori urbani e industriali, con l'esclusione dei fanghi provenienti dalle aziende agro-alimentari, sulle superfici agricole e sulle superfici naturali ricadenti all'interno delle zone ZPS.

Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Articoli 4 e 5.

Recepimento)

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**
 - **Art.74, lettera pp), definizione di “Zone vulnerabili”:**

- “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
- **Art. 92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:**
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- **D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);**
- **Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).**
- **Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Recepimento regionale

- D.G.R. n. 2036 del 30/12/2005 – “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. “Designazione e perimetrazione” delle “Zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola”. (B.U.R.P. n° 13 del 26/01/06).
- D.G.R. n. 19 del 23/01/2007 – “Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati – Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole”. (B.U.R.P. n° 19 del 6/02/2007)
- D.G.R. n. 1317 del 3/06/2010 – “Conferma designazione e perimetrazione Zone Vulnerabili ai nitrati – Attuazione della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole”.

L'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate sul territorio regionale sono riportate nell'allegato 1 della DGR n. 1317 del 3/06/2010. Per le stesse aree sono indicati i relativi fogli di mappa.

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola sono descritti nell'allegato 2 della DGR n. 19 del 23/01/07 (B.U.R.P. n. 19 del 6/02/07).

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).

Recepimento)

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (10°10403) (GU n. 197 del 24 agosto 2010 suppl.ordinario n. 205);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (10°10404) (GU n. 197 del 24/08/2010 – suppl. ordinario n. 205);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (10°10405) (GU n. 197 del 24/08/2010 – suppl. ordinario n. 205).**

Recepimento regionale

Per il presente Atto A5 si applicano tutti gli atti di recepimento regionale riportati per l'Atto A1.

- **Le Autorità competenti** per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di V.I.A. e di Valutazione di Incidenza, ai sensi delle Leggi Regionali n. 11/2001 e n. 17/07, sono, a seconda delle tipologie, della localizzazione e delle dimensioni degli interventi, la Regione Puglia – Servizio Ecologia - Ufficio V.I.A., le Amministrazioni Provinciali e le Amministrazioni Comunali.
- **La Gestione** della Rete Natura 2000 è affidata al Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Parchi e Tutela della biodiversità.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

A norma dell'articolo 13, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011, si applicano a livello di azienda agricola i seguenti impegni:

- obbligo della Valutazione di Incidenza per gli interventi di trasformazione agraria ricadenti nei siti Natura 2000.
- Obbligo del rispetto delle misure di conservazione per le zone ZPS e SIC previste dai Regolamenti Regionali e dai Piani di Gestione riportati nell'Atto A1.

L'elenco degli interventi oggetto della Valutazione di Incidenza della presente norma sono indicati nell'**allegato n. 4** del presente atto.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.

Articoli 3, 4 e 5.

Decreto Legislativo n. 200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – G.U. n. 282 del 17/12/2010

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti suinicoli. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
- B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.

Articoli 4 e 7.

Applicazione)

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)**
- **D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)**
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;**

- **D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);**
- **D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.M. 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina”(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)**
- **Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)”;**

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini.
Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività;
- A.2 Registrazione dell’azienda presso la BDN;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o Direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
 - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda.

B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI -

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l’animale lasci l’azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontiera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l’allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall’identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell’A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l’allevatore aggiorna direttamente la BDN;

- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
 - D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
 - D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
 - D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
 - D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.
-
- E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA
 - E.1 Compilazione del modello 4;
 - E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
 - E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5.

Applicazione)

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);**

- **D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);**

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale ed in BDN delle marche auricolari individuali dei capi;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;

Per i capi nati dopo il 31/12/2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

ELENCO "B"**CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE**

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Articolo 3. A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all'art. 3 s'intende fatto all'art. 55 del Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all'art.83 abroga la Direttiva 91/414/CEE.

Recepimento)

- **Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, S.O.) e successive modifiche e integrazioni;**
- **Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);**
- **Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni.**

Recepimento regionale

- *Determinazione Dirigenziale del Settore Sanità n. 216 del 03/06/2002 "D.P.R. n. 290 del 23/04/2001 - Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. 59/97). Linee applicative".*

Intervento della Regione

In attuazione dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011, si applicano a livello di azienda agricola i seguenti impegni:

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- Obblighi validi per tutte le aziende:
 - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
 - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato;
 - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
 - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell’ambiente;
 - nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469).
- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
 - disponibilità e validità dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti (patentino);
 - disporre e conservare per il periodo di un anno, le fatture d’acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art. 42 c3 lett. A del DPR 290/01); questi ultimi (di cui all’allegato 1 del DPR 290/01 devono contenere:
 1. le informazioni sul prodotto acquistato;
 2. le generalità dell’acquirente e gli estremi dell’autorizzazione all’acquisto e all’utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall’esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme pur essendo un impegno diretto solo per l’Atto B11 è considerata condizione necessaria per il rispetto del presente Atto; pertanto, l’inosservanza di questo impegno viene considerata una non conformità esclusivamente per l’Atto B11.
2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - b. all’Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell’ambiente di sostanze pericolose;
 - c. all’Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento)

- **Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);**
- **Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336”(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.**

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

*attuato in particolare da:

- **Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))));**
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);**
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;**
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.**

Applicazione)

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;**
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);**
- **Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).**
- **Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).**

- **Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 “Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.” (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);**
- **Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)**

Attuazione regionale

- DGR n. 922 del 26/06/2006 (BURP n. 89 del 14/07/2006).

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

- 2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione² di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari³;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;

² Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

³ tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- 4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione⁴ di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto **3.d.i** deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

⁴ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per l'Atto B10;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;
- 3.a. *ii ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

Intervento della Regione

A norma dell'art. 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni previsti dagli articoli 7, 11, 12, 13 e 15 del regolamento succitato.

Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

Articolo 3.

Recepimento)

- **Articolo 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006, S.O. n. 210).**

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 13, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni e i divieti contenuti nell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274.

Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

Articolo 3.

Recepimento)

- **D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (G,U, n.115 del 10 luglio 1996, S.O. n.115) e sue modifiche e integrazioni.**

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nell'art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina;
- Peste dei piccoli ruminanti;
- Malattia vescicolare dei suini;
- Febbre catarrale maligna degli ovini;
- Malattia emorragica epizootica dei cervi;
- Vaiolo degli ovicaprini;
- Stomatite vescicolare;
- Peste suina africana;
- Dermatite nodulare contagiosa;
- Febbre della Rift Valley.

Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

Articolo 3.

Recepimento)

- **Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante “Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini” (G.U. n. 194 del 22 agosto 2003, S.O. n. 138).**

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 13, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011, le aziende devono rispettare l'art. 3 del D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003 che consiste nell'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

ELENCO "C"**CAMPO DI CONDIZIONALITA' BENESSERE DEGLI ANIMALI**

Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10)

che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articoli 3 e 4.

Recepimento)

- **Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).**

Descrizione degli impegni

A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 e nel D. Lgs. 331/1998.

Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Articoli 3 e 4.

Recepimento)

- **Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 7 – Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011, n. 178).**

Descrizione degli impegni

A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011, si le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni.

Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Articolo 4.

Recepimento)

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);**
- **Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).**

Descrizione degli impegni

A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO 2**ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09****CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI****OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee****NORMA 1: Misure per la protezione del suolo****Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche****Ambito di applicazione:**

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Regione

A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 a livello regionale vengono definiti i seguenti impegni.

Con riferimento all'impegno di cui alla lettera a)

Il territorio della Regione Puglia per le sue caratteristiche geo-morfologiche e di frammentazione della proprietà fondiaria, non presenta una capillare rete di canali naturali o artificiali per lo sgrondo delle acque tale da permettere la realizzazione dei solchi acquai aziendali idonei al raggiungimento degli obiettivi di difesa del suolo. Su tutto il territorio regionale è possibile pertanto far ricorso alla deroga prevista dal D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini dell'applicazione della presente norma, la Regione Puglia ha individuato le aree suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso. (**allegato 5**).

Dette aree sono state individuate sulla base delle caratteristiche geologiche, morfologiche e pedologiche del territorio regionale e cartografate a livello di foglio di mappa.

Nell'allegato 5 del presente atto sono riportati gli agri e i fogli di mappa interessati ai fenomeni di smottamento e soliflusso con la relativa cartografia.

In caso di ricorso alle deroghe, l'azienda deve attuare uno dei seguenti impegni alternativi:

- Semina su sodo;
- Minima lavorazione
- Realizzazione di fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza di almeno cinque metri e una distanza tra loro non superiore a 60 metri.

Con riferimento agli impegni di cui alla lettera b) è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

Con riferimento all'impegno di cui alla lettera c) è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

E' fatto obbligo del rispetto delle misure di conservazione per le zone ZPS e SIC previste dai Regolamenti Regionali e dai Piani di Gestione approvati e riportati nell'Atto A1.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Standard 1.2: Copertura minima del suolo**Ambito di applicazione:**

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativo ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - o assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Intervento della Regione

A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 a livello regionale vengono definiti i seguenti impegni.

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale dal 15 novembre al 15 febbraio
 - in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo quali la discissura, la ripuntatura, lasciare i residui colturali, ecc.).

La deroga di cui al punto 6 non si applica alle aziende ricadenti nelle Aree Natura 2000, ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE salvo diverse prescrizioni della competente autorità di gestione dei siti SIC e ZPS riportate nell'**allegato 6**.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i..

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Intervento della Regione.

A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 a livello regionale è fatto divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

E' fatto obbligo del rispetto delle misure di conservazione per le zone ZPS e SIC previste dai Regolamenti Regionali e dai Piani di Gestione riportati nell'Atto A1. In particolare a norma del Regolamento 22 dicembre 2008, n. 28 (BURP 23 12 2008, n. 200) art. 5 comma r è fatto divieto di "eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, in particolare, muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi autorizzati dall'autorità di gestione della ZPS".

Deroghe

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alle lettere a) dell'articolo 3 comma 6 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Intervento della Regione

A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 a livello regionale vengono definiti i seguenti impegni.

La Regione Puglia disciplina tempi, metodi e condizioni per l'accensione e la bruciatura delle stoppie sull'intero territorio regionale attraverso la L.R. n. 15 del 12/05/1997 "Norme in materia di bruciature delle stoppie" e s.m.i.

La Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia, Autorità di Gestione dei siti SIC e ZPS, disciplina, con il Regolamento 18 luglio 2008, n. 15 (BURP n. 120 del 25/07/08) e Regolamento 22 dicembre 2008, n. 28 (BURP 23 12 2008, n. 20) la bruciatura delle stoppie **per le aree ZPS**. Tale regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 2009/147/CE e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni, prevede all'articolo 5, lettera W, il **"divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati prima del 1° settembre**, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e previo parere dell'autorità di gestione delle ZPS".

Per le aree classificate SIC, ai sensi della D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005, **la bruciatura delle stoppie è regolamentata da quanto prescritto dalla competente autorità di gestione come riportato nell'allegato 6.**

Le aziende agricole che fanno ricorso alla pratica della bruciatura delle stoppie, nei modi e nei tempi previsti dal presente atto e dalla normativa regionale richiamata, si impegnano a effettuare uno degli interventi alternativi di seguito indicati per il mantenimento e ripristino del livello di sostanza organica, in coerenza con gli obiettivi del Reg. (CE) 73/09:

- letamazione o altro tipo di fertilizzazione organica;
- semina su sodo o in alternativa, nel caso in cui l'azienda non è dotata di seminatrice ad hoc, è consentito effettuare una erpicatura superficiale, seguita da semina con seminatrice tradizionale;

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Intervento della Regione

A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 a livello regionale vengono definiti i seguenti impegni.

La Regione Puglia, in base alle condizioni del suolo, al clima e ai sistemi colturali esistenti stabilisce la durata massima della monosuccessione di cereali autunno-vernini pari a cinque anni.

Limitatamente alle zone montane, la monosuccessione può essere interrotta con erbai costituiti da cereali minori (orzo e avena).

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, le aziende si impegnano a ripristinare il livello di sostanza organica nel suolo qualora sia stato dimostrato, attraverso analisi del suolo, una sua diminuzione, attraverso interventi di sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di

monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga” o in alternativa, mediante l’adozione di tecniche agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno, ove le Amministrazioni Regionali siano dotate di sistemi di tracciabilità dell’uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici.

3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l’avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine
--

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del D.M. 20125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

E’ quindi prevista l’ esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di “tempera”) e con modalità d’uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Intervento della Regione

A norma dell’art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 a livello regionale vengono definiti i seguenti impegni.

Le lavorazioni del terreno devono essere eseguite in condizioni di umidità appropriate (stato di “tempera”) e con modalità d’uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente
--

Ambito di applicazione: Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell’articolo 3 comma 6 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Intervento della Regione

A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 a livello regionale vengono definiti gli impegni indicati ai precedenti punti a), b) e c).

E' fatto obbligo del rispetto delle misure di conservazione per le zone ZPS e SIC previste dai Regolamenti Regionali e dai Piani di Gestione riportati nell'Atto A1. In particolare a norma del Regolamento 22 dicembre 2008, n. 28 (BURP 23 12 2008, n. 20) art. 5 comma s è fatto divieto di *“convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04, fatta eccezione per interventi connessi alla sicurezza pubblica e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS”*.

Deroghe

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del presente decreto, ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del presente decreto) e dei vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del presente decreto), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

Intervento della Regione

A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 a livello regionale vengono definiti i seguenti impegni.

Attuazione, almeno una volta l'anno, di operazioni colturali consistenti in sfalcio o trinciatura della vegetazione.

Per le zone SIC e ZPS è fatto divieto di ricorrere allo sfalcio o alle lavorazioni superficiali equivalenti per il periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 agosto, mentre nelle altre zone vige il divieto di sfalcio per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto.

E' comunque fatto obbligo di realizzare fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative
--

Ambito di applicazione: oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del presente decreto) e vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

Intervento della Regione

A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 a livello regionale vengono definiti i seguenti impegni:

per gli oliveti:

- a) Potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni.
- b) Attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo gli usi e le consuetudini locali, consistenti nella eliminazione dei polloni e dei succhioni nati alla base della pianta e sul tronco principale degli olivi, da eseguirsi almeno una volta ogni due anni;
- c) Eliminazione di rovi e della vegetazione infestante nata alla base delle piante di olivo, dei residui colturali che possono essere causa di incendi e di distruzione delle piante, da eseguirsi ogni anno, all'inizio della stagione estiva, entro giugno;

per i vigneti:

- d) Potatura invernale dei vigneti da effettuarsi almeno una volta l'anno entro il 30 aprile;
- e) Eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante pluriennale, tale da danneggiare le piante, da eseguirsi almeno una volta l'anno, all'inizio della stagione estiva, entro giugno.

Sono fatte salve le pratiche colturali ammesse per le aziende che operano in regime di agricoltura biologica.

E' fatto obbligo del rispetto delle misure di conservazione per le zone ZPS e SIC previste dai Regolamenti Regionali e dai Piani di Gestione riportati nell'Atto A1.

Deroghe

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

Intervento della Regione

A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 a livello regionale sono definiti i seguenti impegni:

- a) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE;
- b) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio:
 - Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (D.G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000). In particolare, per l'applicazione della presente norma, si fa riferimento agli articoli delle Norme Tecniche di attuazione, relativi ad elementi caratteristici del paesaggio rurale: Art.. 3.14 – Beni diffusi nel Paesaggio Agrario (*)
 - Regolamento 18 luglio 2008, n. 15_ (BURP n. 120 del 25/07/08) e Regolamento 22 dicembre 2008, n. 28 (BURP 23/12/2008, n. 20);
 - Legge regionale 14 maggio 2001, artt. 2, 30 e 31 (BURP n. 80 del 1/06/2001);
 - Regolamento regionale 30 giugno 2009 n. 10 "Tagli boschivi"
 - Regio Decreto Legge n 3267 del 1923 e Decreto attuativo n. 1126 del 1926

- “Prescrizione di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo nelle province di Bari (Deliberazione della Giunta Camerale n. 891 del 21/07/69), Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
- DGR n. 1554 del 5/07/10 “Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000 in relazione al Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, PSR Puglia 2007-2013, Misura 216, azione 1 – Ripristino muretti a secco, pubblicato sul BURP n. 71 del 14 maggio 2009”
- DGR del 26 ottobre 2010, n. 2250 “Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000”.
- (*) 3.14.1 Definizioni

Il Piano Urbanistico Territoriale riconosce come elementi “*diffusi nel paesaggio agrario*” con notevole significato paesaggistico e, quindi, li riconosce come beni da salvaguardare:

- a- piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica, ove censiti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- b- alberature stradali e poderali, ove censiti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- c- pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.

E’ fatto obbligo del rispetto delle misure di conservazione per le zone ZPS e SIC previste dai Regolamenti Regionali e dai Piani di Gestione riportati nell’Atto A1.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione nazionale e regionale.

Deroghe

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l’intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell’articolo 3 comma 6 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n.475.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 13 comma 1 del DM n. 30125 del 22/12/2010 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 a livello regionale è stabilito il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della seguente normativa:

- Divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144 e della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".
- Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".

Deroghe

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale n. 475 del 1945, o da specifiche leggi regionali vigenti.

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione: pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Intervento della Regione

A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 la Regione Puglia indica un carico massimo di 4 UBA/Ha/anno e un carico minimo di 0,2 UBA/Ha/anno solo sulle superfici effettivamente pascolate di pascolo permanente ai sensi del Reg. 796/ 04.

Deroghe

Le deroghe al presente standard sono ammesse nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Protezione e gestione delle risorse idriche: proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche.

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettere f), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Intervento della Regione

A norma dell'art 13, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 a livello regionale è previsto il rispetto della Legge Regionale n. 230 del 20/10/2009 e s.m.i. "Piano di tutela delle acque".

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione:


Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009 n.30125 e s.m.i.), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia tampone, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.

Ai fini del presente standard, si intende per fascia tampone una fascia stabilmente inerbata spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, della larghezza di 5 metri.

L'ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini del presente standard, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di questo standard gli elementi di seguito indicati e descritti:

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d’acqua per l’irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- *Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua*.

Sono stabiliti pertanto i seguenti **impegni** inerenti la fascia tampone:

- a) è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente.

E’ vietato applicare fertilizzanti inorganici, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte “Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d’acqua”, approvato con D.M. 19 aprile 1999, entro cinque metri dai corsi d’acqua.

L’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall’art. 22 del DM 7 aprile 2006; l’uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall’art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a quella vigente per l’atto A 4.

Sono esclusi dall’obbligo di estirpazione gli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia tampone esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. E’ possibile l’impianto ed il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

Intervento della Regione

A norma dell’articolo 22 comma 1 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13/05/2011, sul territorio regionale lo standard prevede il rispetto dell’impegno di cui al paragrafo “Descrizione dello standard e degli impegni”.

Con DGR n. 2844 del 20/12/2010 la Regione Puglia ha approvato il documento “Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia – Primo aggiornamento” che riguarda la tipizzazione, identificazione e classificazione dei corpi idrici regionali ad integrazione ed attuazione di quanto già approvato dal Piano di Tutela delle Acque con DGR n. 230 del 20/10/2009.

Al paragrafo 9.1 del documento sopra citato sono riportati i criteri di classificazione dei corpi idrici superficiali regionali, categoria “fiumi”, i quali risultano classificati:

- 8 corpi idrici “a rischio”;
- 23 corpi idrici “probabilmente a rischio”;
- 13 corpi idrici non a rischio”.

Tra i criteri adottati nella DGR n. 2844 del 20/12/2010 e quelli riportati nel D.M. n.27417 del 22/12/2012 viene stabilita la seguente corrispondenza:

Classificazione D.M. n. 27417 del 22/12/2012	Classificazione DGR n. 2844 del 20/12/2010
Ottimo	Non a rischio
Buono	Probabilmente a rischio
Sufficiente	Probabilmente a rischio
Scarso	A rischio

Pessimo	A rischio
---------	-----------

Sulla base di questa corrispondenza si stabilisce inoltre che:

1. la distanza nell'ambito della quale si applica l'impegno di cui al punto a) del presente standard può ridursi fino a tre metri per i corpi idrici classificati "probabilmente a rischio";
2. l'impegno di cui al punto a) del presente standard si considera rispettato in presenza di corpi idrici classificati "non a rischio";
3. l'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di:
 - classificazione del corpo idrico superficiale "non a rischio" e "probabilmente a rischio";
 - frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica;
4. nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti A e B, l'impegno si considera rispettato.

Per quanto sopra esposto, si riporta di seguito la tabella riepilogativa degli impegni per ogni corpo idrico presente sul territorio regionale.

Deroghe

La deroga agli impegni sopra descritti è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno a) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare.

L'impegno a) non viene applicato altresì, nel primo anno di applicazione, per le colture autunno-vernine seminate antecedentemente all'entrata in vigore del presente standard.

Standard 5.2 - Tabella riepilogativa degli impegni (DGR n. 2844 del 20/12/2010)

Nome corpo idrico	Codice	Descrizione	Classificazione	Larghezza in metri della fascia tampone dove è vietato effettuare lavorazioni	Limite in metri dove si applica il divieto di fertilizzazione inorganica
Asso	ITF-R16-182-17EF7T	Asso - intero corso	probabilmente a rischio	3	3
Bradano	ITF-I0121-16IN7T	Bradano - Affluenti	non a rischio	0	3
Bradano	ITF-I0121-16SS3T	Bradano - Affluenti	non a rischio	0	3
Bradano	ITF-I0121-16SS4T	Bradano - corso principale	non a rischio	0	3
Candelaro	ITF-R16-084-12IN7F	Candelaro, HER 12	a rischio	5	5
Candelaro	ITF-R16-084-16IN7F	Candelaro, HER 16	a rischio	5	5
Candelaro	ITF-R16-084-17IN7T.1	Candelaro - Da inizio percorso HER 16 a confluenza Triolo	a rischio	5	5
Candelaro	ITF-R16-084-17IN7T.2	Candelaro - Da confluenza Triolo a confluenza Salsola	a rischio	5	5
Candelaro	ITF-R16-084-17IN7T.3	Candelaro - Da confluenza Salsola a confluenza Celone	a rischio	5	5
Candelaro	ITF-R16-084-17IN7T.4	Candelaro - Da confluenza Celone ad inizio tratto foce	a rischio	5	5
Candelaro	ITF-R16-084-17IN7T.5	Candelaro - Tratto foce	probabilmente a rischio	3	3
Candelaro	ITF-R16-084-17IN7T.6	Candelaro - Canale della Contessa	probabilmente a rischio	3	5
Carapelle	ITF-R16-086-16IN7T.1	Carapelle - da HER18 a confluenza Carapellotto	probabilmente a rischio	3	3
Carapelle	ITF-R16-086-16IN7T.2	Carapelle - da confluenza Carapellotto ad inizio tratto foce	probabilmente a rischio	3	3
Carapelle	ITF-R16-086-16IN7T.3	Carapelle - Tratto foce	probabilmente a rischio	3	3
Carapelle	ITF-R16-086-18IN7F	Carapelle - HER 18	probabilmente a rischio	3	3
Celone	ITF-R16-084-011-16EF7F	Celone - corso HER 16	probabilmente a rischio	3	3
Celone	ITF-R16-084-011-18EF7T	Celone - corso HER 18	probabilmente a rischio	3	3
Cervaro	ITF-R16-085-16IN7T.1	Cervaro - da inizio HER16 a confluenza Antico Cervaro	non a rischio	0	3
Cervaro	ITF-R16-085-16IN7T.2	Cervaro - da confluenza Antico Cervaro ad inizio tratto foce	non a rischio	0	3
Cervaro	ITF-R16-085-16IN7T.3	Cervaro - Tratto foce	non a rischio	0	3
Cervaro	ITF-R16-085-18IN7F	Cervaro - HER18	non a rischio	0	3
Fortore	ITF-1015-12SS3T	Fortore - Da invaso a fine tratto contermini	probabilmente a rischio	3	3

Fortore	ITF-1015-12SS4T	Fortore - Da fine tratto contermina a foce	probabilmente a rischio	3	3
Galaso	ITF-R16-197-16EF7T	Galaso - intero corso	non a rischio	3	3
Grande	ITF-R16-150-17EF7T	Grande - intero corso	probabilmente a rischio	3	3
Lato	ITF-R16-196-16EF7T	Lato - intero corso	non a rischio	0	3
Lenne	ITF-R16-195-16EF7T	Lenne - intero corso	non a rischio	0	3
Locone	ITF-I020-R16-088-01-16IN7T	Locone - intero corso	probabilmente a rischio	3	3
Ofanto	ITF-I020-R16-088-16IN7T.1	Ofanto - da inizio percorso regionale a confluenza Marana di Fontanafigura	probabilmente a rischio	3	3
Ofanto	ITF-I020-R16-088-16IN7T.2	Ofanto - da confluenza Marana di Fontanafigura ad inizio tratto foce	probabilmente a rischio	3	3
Ofanto	ITF-I020-R16-088-16IN7T.3	Ofanto - Tratto foce	probabilmente a rischio	3	3
Ofanto	ITF-I020-R16-088-18IN7F	Ofanto - HER18	probabilmente a rischio	3	3
Reale	ITF-R16-144-17EF7T	Reale - intero corso	probabilmente a rischio	3	3
Saccione	ITF-I022-12SS3T.1	Saccione - Da inizio corso regionale ad inizio tratto foce	a rischio	5	5
Saccione	ITF-I022-12SS3T.2	Saccione - Tratto Foce	a rischio	5	5
Salsola	ITF-R16-084-02-16IN7T.1	Salsola - Da sorgente a confluenza T. Vulgano	probabilmente a rischio	3	3
Salsola	ITF-R16-084-02-16IN7T.2	Salsola - Torrente Vulgano	probabilmente a rischio	3	3
Salsola	ITF-R16-084-02-16IN7T.3	Salsola - da confluenza T. Vulgano a confluenza Candelaro	probabilmente a rischio	3	3
Tara	ITF-R16-193-17SR6T	Tara - intero corso	probabilmente a rischio	3	3
Triolo	ITF-R16-084-03-16IN7T	Triolo - intero corso	probabilmente a rischio	3	3

ALLEGATO 3

SCHEDA TECNICA INTEGRATIVA

PER L'APPLICAZIONE DELL'ATTO A3

"DIRETTIVA 86/278/CEE, E DEL D.L.vo 99/92

***CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO,
NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA"***

Integrazioni all'art. 3 del D.L.vo 99/92

Le condizioni previste dall'art. 3 del D.L.vo 99/92 sono integrate dalle seguenti ulteriori condizioni:

- La quantità di fango utilizzabile varia a seconda della profondità e del contenuto in scheletro.
- Per i suoli con profondità maggiore di 50 centimetri e con percentuale in scheletro inferiore al 10% si applicano le condizioni previste dal D.L. 92/99 art. 3, comma 4.
- Per i suoli con spessore inferiore a 50 centimetri, con contenuto in scheletro maggiore al 10 %, la quantità di fanghi va ridotta proporzionalmente secondo le modalità di calcolo come di seguito indicate:

$$X = \frac{10.000 * P * 1,2 \left(\frac{100 - (A + B)}{100} \right) * C}{5.400}$$

Dove:

X = Tonnellate di fango da utilizzare;

A = Percentuale di terrafine determinata sul campione in laboratorio;

B = Percentuale di scheletro calcolato in campo;

P = Profondità del suolo campionato in metri;

C = Tonnellate di fango per ettaro consentiti (D.L. 99/92 15 condizioni normali, 30 pH > 7,5 e 7,5 CSC < 15 e pH < 6);

5.400 = Tonnellate di terrafine esistenti in un suolo con caratteristiche medie (profondità 0,5 m e scheletro 10%);

- Il contenuto in scheletro è derivato dalla somma dello scheletro determinato nel campione prelevato più quello grossolano (ciottoli, ghiaia, roccia) non campionato, calcolato direttamente in campo (*"Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità"* dell'Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo di Firenze).

Integrazioni all'art. 9 del D.L.vo 99/92

La notifica, di cui punto 3 art. 9 del (D.L. 99/92) deve contenere, oltre a quanto già indicato le seguenti ulteriori integrazioni:

1. autorizzazione del proprietario dell'appezzamento di terreno su cui si intende spandere i fanghi.
2. relazione tecnica, sottoscritta da un dottore agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, riportante le notizie e i dati sotto specificati relativi agli appezzamenti oggetto di spandimento (*Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze*):

- a. descrizione della tipologia dei suoli presenti nell'appezzamento, con i dati delle relative analisi chimico-fisiche;
- b. rappresentazione su mappa e su supporto elettronico, delle informazioni cartografiche poligonali georeferenziate dei vari tipi di suolo;
- c. stima della capacità di accettazione delle piogge;
- d. stima della conducibilità idraulica satura;
- e. descrizione geomorfologia;
- f. profondità della falda temporanea (se presente);
- g. profondità della prima falda permanente;
- h. corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento.

Integrazioni all'art. 11 del D.L.vo 99/92

Oltre quanto previsto dai punti 1 e 2 dell'art. 11 del D.L.vo 99/92, il fornitore è tenuto ad effettuare le analisi chimiche dei fanghi, temporaneamente accumulati in azienda, prima del loro spandimento sull'intero appezzamento.

Ai fini di una eventuale verifica i campioni dei fanghi sottoposti ad analisi devono essere conservati presso l'azienda. Il campionamento deve essere eseguito sul cumulo di cui sopra dallo stesso professionista che redige la relazione di cui al punto *Integrazioni all'art. 9*.

Il fornitore dei fanghi deve certificare che questi non contengano sostanze pericolose e velenose che possono essere assorbite dalle coltivazioni ed entrare nella catena alimentare, che non arrechino danni ai suoli, alle acque superficiali e sotterranee, nonché alla fauna e flora. Inoltre deve dichiarare di assumersi eventuali oneri per il ripristino delle condizioni del suolo e per altri danni provocati dalla fornitura di fanghi non conformi a quanto certificato.

Integrazioni agli articoli 10 e 11 del D.L.vo 99/92

I laboratori di analisi oltre ai requisiti indicati negli articoli 10 e 11 del D.L.vo 99/92 devono essere anche accreditati SINAL per le determinazioni analitiche richieste; sono esclusi da detto accreditamento i laboratori pubblici.

Integrazioni all'art. 15 del D.L.vo 99/92

Se l'azienda agricola non è "l'utilizzatore" dei fanghi, come previsto D.L.vo 99/92, è tenuta ad acquisire e conservare la documentazione prevista dall'art. 15 del D.L.vo 99/92 e del presente allegato.

Integrazioni all'allegato II A - ANALISI DEI TERRENI del D.L.vo 99/92

1. Le analisi del terreno devono riguardare le seguenti determinazioni: Granulometria, pH, C.S.C., e i seguenti metalli pesanti: cadmio, mercurio, nichel, piombo, rame e zinco.
2. Devono essere utilizzati esclusivamente le metodiche di campionamento e di analisi dei suoli previste dal D.M n° 185 del 13/09/1999 (Gazzetta Ufficiale n° 248 del 21/10/1999).
3. La profondità di campionamento deve riguardare gli orizzonti Ap (strati arabili) fino a 50 centimetri.

Di seguito sono indicati i **metodi specifici per la singole determinazioni**.

1. Campionamento (metodo 1.1) deve essere eseguito dallo stesso professionista che redige la relazione di cui al punto *Integrazioni all'art. 9*.
2. Granulometria
 - Preparazione del campione e determinazione dello scheletro (metodo 2.1);
 - Determinazione della granulometria per setacciatura ad umido e con l'impiego dell'idrometro(metodo 2.2);
3. pH.in acqua (metodo 3.1);
4. C.S.C. (metodo 8.2);
5. Metalli pesanti totali (metodi 6.1 e 6.2);
6. Potere ossidante del suolo per il cromo (metodo 7.6).

ALLEGATO 4

**DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI SOGGETTI ALLA
VALUTAZIONE DI INCIDENZA
AI FINI DEL REGIME DI CONDIZIONALITA'**

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI SOGGETTI ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI FINI DEL REGIME DI CONDIZIONALITA'

Ai sensi dell'art.6 del DPR 120/2003, della DGR n. 304 del 14 marzo 2006 e della L.R. 17 giugno 2007, *"I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso" singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, (...), i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi".*

Con Deliberazione di Giunta Regionale 5 luglio 2010, n. 1554 (BURP n. 120 del 14/07/2010) "Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000 in relazione al bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, PSR Puglia 2007-2013, Misura 216, azione 1 – Ripristino muretti a secco, pubblicato sul BURP n. 71 del 14 maggio 2009" gli interventi previsti nella suddetta Misura 216 sono stati assimilati alle fattispecie degli interventi indicati nel presente allegato e ricadenti anche solo parzialmente in aree protette e/o in siti della Rete Natura 2000; pertanto gli interventi di ripristino di muretti a secco che beneficiano degli aiuti ai sensi della Misura 216 azione 1 del PSR Puglia 2007-2013 e che rispettano le norme tecniche riportate nell'allegato A della DGR 1554/2010, non sono assoggettabili alle procedure di valutazione di incidenza, in quanto ritenuti assolti con esito favorevole.

Pertanto, fermo restando quanto espresso dall'art. 6 del DPR 120/2003, le seguenti attività, non avendo incidenze significative sui siti Rete Natura 2000, non sono assoggettabili alle procedure di valutazione di incidenza:

- pratiche di allevamenti bradi e semi-bradi nel rispetto di quanto previsto dallo standard 4.6 dell'allegato 2;
- normali pratiche colturali relative a colture arboree e orticole, vigneti, seminativi, e altre colture agricole già esistenti;

Per quanto attiene ai manufatti edilizi esistenti funzionali all'attività agricola, non sono assoggettabili alle procedure di valutazione di incidenza le seguenti tipologie di interventi:

- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo interventi così come definiti ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1, del DPR 6 giugno 2001 n. 380;
- interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici, di recupero e riciclo delle acque, di riduzione della produzione di rifiuti, se non comportano variazioni di volume.

Le prescrizioni sopra riportate sono applicate, esclusivamente, ai fini della "domanda unica di pagamento", ai sensi del Reg (CE) n. 73/09 e s.m.i.

ALLEGATO 5

**AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI
DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO**

Le carte di seguito riportate individuano le aree del territorio regionale pugliese suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso.

Dette aree sono state individuate sulla base delle caratteristiche geologiche, morfologiche e pedologiche del territorio regionale e cartografate a livello di foglio di mappa.

Sono state utilizzate:

- la carta geologica con scala 1:100.000 del Servizio Geologico Nazionale per la individuazione delle aree con substrati argillosi, limosi e sabbiosi incoerenti
- la carta delle pendenze realizzata sulle curve di livello IGM per la individuazione delle aree con pendenze superiori al 10%.

Dalla sovrapposizione delle due carte sono state individuate le aree in cui si verificano contestualmente le condizioni di pendenza superiore al 10% e presenza di uno substrato geologico incoerente. Sulle aree così individuate sono stati eseguiti sopralluoghi tecnici di verifica.

Le aree individuate quali soggette a fenomeni di soliflusso sono state confrontate con le isoipse della piovosità (Progetto regionale ACLA 2), Dal confronto si è evidenziato che in queste aree, oltre alle condizioni geomorfologie, si verificano precipitazioni superiori alla media regionale.

Le aree individuate sono state cartografate a livello di foglio di mappa, mediando le situazioni di confine e di omogeneità. Questo si rende necessario per consentire una facile e veloce localizzazione e individuazione dell'azienda conduttrice.

Sono stati, pertanto, individuati gli agri e i relativi fogli di mappa delle aree interessate, riportati nella seguente tabella.

COD_ISTAT	AGRO	N_FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071001	ACCADIA	32	4381,22	35,67
16071001	ACCADIA	33	3414,27	48,30
16071001	ACCADIA	21	4733,84	92,69
16071001	ACCADIA	31	2036,89	20,69
16071001	ACCADIA	27	5903,49	118,39
16071001	ACCADIA	15	4746,05	126,21
16071001	ACCADIA	9	9615,92	308,69
16071001	ACCADIA	14	4121,86	82,58
16071001	ACCADIA	10	5236,20	117,31
16071001	ACCADIA	5	5021,79	130,23
16071001	ACCADIA	6	5709,36	135,17
16071001	ACCADIA	3	4312,24	86,92
16071001	ACCADIA	4	5965,33	176,98
16071001	ACCADIA	1	4721,67	99,78
16071001	ACCADIA	2	5380,67	116,33
16071001	ACCADIA	28	5650,87	105,69
16071001	ACCADIA	29	2114,30	25,67
16071001	ACCADIA	30	2527,38	28,24
16071001	ACCADIA	25	2609,57	29,05
16071001	ACCADIA	22	5934,12	114,45
16071001	ACCADIA	24	2773,92	39,40
16071001	ACCADIA	26	2671,24	40,62
16071001	ACCADIA	20	1841,37	15,37
16071001	ACCADIA	23	2579,97	29,86
16071001	ACCADIA	17	4170,55	99,18
16071001	ACCADIA	16	4865,54	113,62
16071001	ACCADIA	19	5967,58	121,04
16071001	ACCADIA	18	4088,61	83,79
16071001	ACCADIA	13	5235,64	153,82
16071001	ACCADIA	8	5529,54	135,26
16071001	ACCADIA	11	6231,95	62,79
16071001	ACCADIA	12	4985,85	71,64
16071001	ACCADIA	7	5479,50	122,63
16071002	ALBERONA	32	8224,49	366,04
16071002	ALBERONA	33	5120,76	128,57
16071002	ALBERONA	34	4862,94	121,56
16071002	ALBERONA	38	3395,81	57,18
16071002	ALBERONA	37	4099,50	77,86
16071002	ALBERONA	31	5265,70	128,97
16071002	ALBERONA	27	9084,47	447,88
16071002	ALBERONA	26	4595,66	93,34
16071002	ALBERONA	22	6233,25	142,01
16071002	ALBERONA	9	7113,88	169,86
16071002	ALBERONA	13	4707,76	76,41
16071002	ALBERONA	7	4923,11	110,30
16071002	ALBERONA	8	5101,91	127,44
16071002	ALBERONA	6	9133,38	211,01
16071002	ALBERONA	3	8367,54	228,84
16071002	ALBERONA	2	5402,76	112,02
16071002	ALBERONA	4	7934,45	204,11
16071002	ALBERONA	1	10188,47	464,61
16071002	ALBERONA	36	5151,54	113,13
16071002	ALBERONA	35	5852,60	146,15
16071002	ALBERONA	28	3769,74	75,87
16071002	ALBERONA	30	5487,83	115,93

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071002	ALBERONA	29	4552,42	103,15
16071002	ALBERONA	24	3842,04	65,98
16071002	ALBERONA	23	5336,43	123,61
16071002	ALBERONA	18	4083,68	75,63
16071002	ALBERONA	25	4596,01	102,15
16071002	ALBERONA	14	3804,65	84,61
16071002	ALBERONA	15	4751,78	125,68
16071002	ALBERONA	17	4733,08	96,75
16071002	ALBERONA	39	1351,92	7,91
16071002	ALBERONA	20	2066,65	14,54
16071002	ALBERONA	19	2082,15	25,07
16071002	ALBERONA	16	5010,46	116,92
16071002	ALBERONA	12	4544,48	60,60
16071002	ALBERONA	11	1761,03	15,99
16071002	ALBERONA	5	4981,54	108,10
16071002	ALBERONA	21	5717,73	106,53
16071003	ANZANO DI PUGLIA	17	4850,52	99,58
16071003	ANZANO DI PUGLIA	16	4582,44	101,51
16071003	ANZANO DI PUGLIA	9	5007,54	87,72
16071003	ANZANO DI PUGLIA	12	3283,15	53,30
16071003	ANZANO DI PUGLIA	6	3460,31	43,55
16071003	ANZANO DI PUGLIA	7	4436,41	81,44
16071003	ANZANO DI PUGLIA	2	5091,03	132,52
16071003	ANZANO DI PUGLIA	4	5417,39	126,05
16071003	ANZANO DI PUGLIA	1	3997,30	62,07
16071003	ANZANO DI PUGLIA	10	4918,24	93,56
16071003	ANZANO DI PUGLIA	15	4058,26	65,44
16071003	ANZANO DI PUGLIA	14	1353,03	11,51
16071003	ANZANO DI PUGLIA	8	3250,45	50,20
16071003	ANZANO DI PUGLIA	13	3486,79	31,68
16071003	ANZANO DI PUGLIA	11	1889,75	19,88
16071003	ANZANO DI PUGLIA	5	2989,58	35,77
16071003	ANZANO DI PUGLIA	3	2712,03	31,35
16071005	ASCOLI SATTIANO	21	8142,97	387,32
16071006	BICCARI	49	9706,89	421,82
16071006	BICCARI	54	5433,34	117,83
16071006	BICCARI	53	4197,45	81,43
16071006	BICCARI	55	5303,24	131,80
16071006	BICCARI	50	7394,17	139,41
16071006	BICCARI	56	4950,72	99,70
16071006	BICCARI	40	7443,44	257,41
16071006	BICCARI	28	4837,73	108,76
16071006	BICCARI	48	3928,04	64,15
16071006	BICCARI	39	4044,78	79,79
16071006	BICCARI	38	8452,21	383,75
16071006	BICCARI	27	4547,04	92,77
16071006	BICCARI	26	5595,46	135,45
16071006	BICCARI	25	4773,58	105,51
16071006	BICCARI	19	11308,38	550,34
16071006	BICCARI	15	8052,77	222,72
16071006	BICCARI	18	6826,83	195,64
16071006	BICCARI	9	7602,60	306,07
16071006	BICCARI	14	10108,65	497,00
16071006	BICCARI	1	7666,86	392,51
16071006	BICCARI	8	9228,73	392,08

COD_ISTAT	AGRO	N_FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071006	BICCARI	2	9447,82	357,94
16071006	BICCARI	3	7806,07	268,72
16071006	BICCARI	6	6714,42	139,67
16071006	BICCARI	51	4903,45	114,05
16071006	BICCARI	43	5187,93	122,97
16071006	BICCARI	46	5623,55	109,59
16071006	BICCARI	42	3951,46	67,21
16071006	BICCARI	52	5598,22	113,60
16071006	BICCARI	47	3564,34	54,73
16071006	BICCARI	44	4544,15	68,59
16071006	BICCARI	45	4492,19	107,99
16071006	BICCARI	30	5045,87	133,66
16071006	BICCARI	34	4411,19	71,97
16071006	BICCARI	35	4023,65	67,86
16071006	BICCARI	29	4724,05	114,45
16071006	BICCARI	33	1480,65	10,34
16071006	BICCARI	37	4106,95	89,71
16071006	BICCARI	36	3302,69	74,44
16071006	BICCARI	41	3440,77	58,90
16071006	BICCARI	23	5627,83	124,61
16071006	BICCARI	32	3838,67	65,53
16071006	BICCARI	22	6126,76	165,63
16071006	BICCARI	24	3327,32	73,28
16071006	BICCARI	20	4475,02	58,13
16071006	BICCARI	21	4760,28	93,30
16071006	BICCARI	17	9771,65	425,66
16071006	BICCARI	16	9728,30	333,24
16071006	BICCARI	12	9016,04	414,47
16071006	BICCARI	11	9006,65	339,53
16071006	BICCARI	10	8125,63	300,40
16071006	BICCARI	13	8260,61	339,24
16071006	BICCARI	4	6836,41	233,81
16071006	BICCARI	31	3976,01	78,34
16071007	BOVINO	55	4506,77	85,37
16071007	BOVINO	51	8701,17	356,16
16071007	BOVINO	54	5646,55	145,78
16071007	BOVINO	52	8832,67	263,97
16071007	BOVINO	47	4093,75	88,01
16071007	BOVINO	39	8377,70	273,89
16071007	BOVINO	31	6735,87	200,49
16071007	BOVINO	40	5170,08	112,57
16071007	BOVINO	22	4533,04	97,01
16071007	BOVINO	21	4561,78	80,84
16071007	BOVINO	23	5616,20	103,17
16071007	BOVINO	30	7156,44	221,55
16071007	BOVINO	6	4658,44	121,20
16071007	BOVINO	12	8524,90	352,30
16071007	BOVINO	1	10739,37	564,81
16071007	BOVINO	53	4167,20	65,66
16071007	BOVINO	49	4862,05	105,53
16071007	BOVINO	50	4043,62	76,15
16071007	BOVINO	48	6904,19	192,39
16071007	BOVINO	46	3820,00	87,79
16071007	BOVINO	44	4500,86	100,23
16071007	BOVINO	43	4246,64	92,15
16071007	BOVINO	45	5285,62	107,20

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071007	BOVINO	42	3995,38	50,90
16071007	BOVINO	41	4329,49	68,19
16071007	BOVINO	38	4717,56	115,31
16071007	BOVINO	35	3049,23	60,38
16071007	BOVINO	32	4246,68	96,71
16071007	BOVINO	34	2295,13	29,70
16071007	BOVINO	33	3339,93	51,87
16071007	BOVINO	36	4042,03	68,98
16071007	BOVINO	37	4008,66	63,94
16071007	BOVINO	24	5189,84	106,20
16071007	BOVINO	25	4924,53	146,80
16071007	BOVINO	27	3823,83	85,35
16071007	BOVINO	29	3962,95	52,07
16071007	BOVINO	28	4867,62	123,52
16071007	BOVINO	20	2456,08	29,70
16071007	BOVINO	15	7978,84	257,01
16071007	BOVINO	26	4074,85	95,19
16071007	BOVINO	19	3845,37	60,32
16071007	BOVINO	18	3018,39	41,76
16071007	BOVINO	16	4332,44	91,52
16071007	BOVINO	17	3999,56	75,04
16071007	BOVINO	5	5165,26	88,58
16071007	BOVINO	8	8748,23	260,92
16071007	BOVINO	7	8720,35	328,69
16071009	CANDELA	34	4027,47	85,89
16071009	CANDELA	33	4240,13	102,64
16071009	CANDELA	35	3855,50	101,09
16071009	CANDELA	29	7499,93	252,16
16071009	CANDELA	24	4971,61	88,64
16071009	CANDELA	21	4499,97	98,52
16071009	CANDELA	15	4014,64	46,00
16071009	CANDELA	12	4344,51	66,49
16071009	CANDELA	7	3981,12	87,35
16071009	CANDELA	31	5069,85	117,56
16071009	CANDELA	30	5072,86	136,71
16071009	CANDELA	26	4475,88	108,45
16071009	CANDELA	25	4390,20	106,72
16071009	CANDELA	27	4830,09	86,05
16071009	CANDELA	23	3930,39	84,78
16071009	CANDELA	46	2066,33	17,84
16071009	CANDELA	20	4665,12	100,65
16071009	CANDELA	13	3585,89	76,21
16071009	CANDELA	9	6143,68	144,06
16071009	CANDELA	8	3725,39	86,09
16071009	CANDELA	17	4539,72	66,16
16071009	CANDELA	14	5195,09	97,85
16071009	CANDELA	19	5840,81	116,65
16071009	CANDELA	16	3925,82	73,38
16071009	CANDELA	28	4105,53	83,16
16071009	CANDELA	22	3805,03	74,56
16071009	CANDELA	32	3778,31	72,91
16072013	CANOSA DI PUGLIA	87	8082,79	333,85
16071011	CARLANTINO	21	5211,43	152,63
16071011	CARLANTINO	26	4444,12	71,54
16071011	CARLANTINO	22	5200,31	109,16
16071011	CARLANTINO	23	5361,61	124,09

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071011	CARLANTINO	20	5528,36	139,97
16071011	CARLANTINO	25	4659,38	61,82
16071011	CARLANTINO	18	4143,88	72,16
16071011	CARLANTINO	16	5492,38	100,87
16071011	CARLANTINO	10	5198,83	107,87
16071011	CARLANTINO	15	5135,15	112,31
16071011	CARLANTINO	4	7544,30	322,86
16071011	CARLANTINO	8	5329,87	126,12
16071011	CARLANTINO	3	8888,82	302,59
16071011	CARLANTINO	2	6463,73	206,52
16071011	CARLANTINO	1	7605,94	252,43
16071011	CARLANTINO	7	5978,75	101,28
16071011	CARLANTINO	24	5723,59	131,08
16071011	CARLANTINO	27	1460,41	10,59
16071011	CARLANTINO	19	5254,36	106,59
16071011	CARLANTINO	11	5350,26	93,05
16071011	CARLANTINO	13	6059,28	117,59
16071011	CARLANTINO	12	5536,38	145,91
16071011	CARLANTINO	9	6362,72	98,15
16071011	CARLANTINO	17	4855,37	90,77
16071011	CARLANTINO	6	4649,15	99,82
16071011	CARLANTINO	14	5201,52	113,45
16071011	CARLANTINO	5	4855,96	75,89
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	29	4718,80	106,43
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	25	4941,44	101,73
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	21	4172,73	106,52
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	13	4040,60	85,72
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	14	10447,29	402,55
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	8	9705,04	319,42
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	12	5128,52	100,26
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	7	8558,32	278,70
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	4	10335,23	368,53
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	3	4359,47	102,77
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	30	4164,13	52,53
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	1	4509,01	111,11
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	26	5238,81	111,59
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	27	4260,10	64,44
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	24	4016,46	96,16
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	22	7078,12	217,20
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	16	9266,85	371,19
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	23	3797,80	54,90
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	20	6527,29	122,87
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	15	4103,59	67,57
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	18	5355,81	95,41
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	17	4617,24	95,24
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	19	4512,63	74,01
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	11	4445,84	56,81
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	10	8913,01	318,66
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	9	8185,47	314,09
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	6	5352,22	124,02
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	5	8103,20	268,82
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	2	5396,86	123,42
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	28	3822,64	57,48
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	31	4533,32	52,15
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	33	3626,08	64,97
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	30	3957,52	54,46

COD_ISTAT	AGRO	N_FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	26	4478,23	85,63
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	23	4993,59	95,97
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	21	5625,81	117,63
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	16	4234,37	79,69
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	11	2742,52	31,51
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	5	4789,44	75,04
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	3	4429,75	101,89
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	2	11077,79	324,55
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	29	4004,33	62,85
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	24	4662,74	99,17
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	25	5638,35	90,68
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	20	4237,95	86,75
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	19	4783,43	107,76
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	14	3853,95	66,43
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	13	3696,29	59,42
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	6	4508,77	97,08
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	12	3965,60	85,35
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	7	4623,02	97,59
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	4	4815,71	130,00
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	3	8107,70	282,14
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	27	6158,53	85,06
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	32	4778,92	108,40
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	28	2905,94	42,70
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	22	9858,64	321,95
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	21	4699,67	80,05
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	17	5519,18	98,69
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	16	4914,31	95,91
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	19	4380,60	110,64
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	5	4345,90	84,77
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	12	4332,58	105,38
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	11	4303,24	60,08
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	4	5221,38	104,08
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	3	5401,84	129,20
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	1	8420,31	400,51
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	2	8336,13	257,06
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	20	4435,15	98,37
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	18	4227,41	82,79
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	13	5085,11	100,25
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	23	2540,62	23,75
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	14	4041,50	72,49
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	15	2620,37	29,90
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	6	4171,00	74,96
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	7	5192,37	66,23
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	9	4651,57	102,43
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	10	4405,16	71,38
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	8	4803,92	104,28
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	41	5258,33	108,12
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	40	5098,60	73,13
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	30	3573,06	27,36
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	31	2955,63	44,37
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	28	4729,13	73,07
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	25	4416,79	81,14
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	18	5073,55	131,21
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	17	4413,21	111,66
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	15	3200,83	46,35
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	45	2744,16	32,63

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	43	4369,20	92,62
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	42	4470,34	98,34
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	44	4672,47	97,21
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	36	4493,47	90,50
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	38	4110,22	93,70
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	39	3422,35	63,94
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	37	4588,40	88,39
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	29	4729,26	121,08
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	33	3870,20	87,73
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	34	4233,31	69,25
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	46	1784,92	13,97
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	35	4523,94	70,05
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	21	3556,23	85,93
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	27	4497,08	99,67
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	26	3912,77	56,99
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	20	4379,10	80,26
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	19	4547,99	81,12
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	32	6422,96	56,25
16071018	CELENZA VALFORTORE	29	9837,25	390,08
16071018	CELENZA VALFORTORE	30	8323,68	322,62
16071018	CELENZA VALFORTORE	25	9717,91	409,62
16071018	CELENZA VALFORTORE	41	4150,30	101,52
16071018	CELENZA VALFORTORE	42	8111,77	203,19
16071018	CELENZA VALFORTORE	39	4307,19	67,60
16071018	CELENZA VALFORTORE	19	8454,80	339,37
16071018	CELENZA VALFORTORE	18	3338,75	67,42
16071018	CELENZA VALFORTORE	6	9687,31	383,11
16071018	CELENZA VALFORTORE	7	8304,38	356,40
16071018	CELENZA VALFORTORE	15	3834,50	82,44
16071018	CELENZA VALFORTORE	13	3703,58	59,43
16071018	CELENZA VALFORTORE	12	5044,26	115,92
16071018	CELENZA VALFORTORE	2	9942,73	182,58
16071018	CELENZA VALFORTORE	5	4329,15	106,41
16071018	CELENZA VALFORTORE	1	10962,93	336,23
16071018	CELENZA VALFORTORE	31	5677,90	106,22
16071018	CELENZA VALFORTORE	32	4099,63	86,88
16071018	CELENZA VALFORTORE	33	10634,56	327,63
16071018	CELENZA VALFORTORE	40	3678,56	74,10
16071018	CELENZA VALFORTORE	26	4567,75	109,10
16071018	CELENZA VALFORTORE	34	8904,34	328,04
16071018	CELENZA VALFORTORE	38	8401,89	285,38
16071018	CELENZA VALFORTORE	27	4896,34	67,09
16071018	CELENZA VALFORTORE	28	4797,49	84,74
16071018	CELENZA VALFORTORE	22	3581,10	76,65
16071018	CELENZA VALFORTORE	17	4004,56	91,60
16071018	CELENZA VALFORTORE	8	5566,09	102,23
16071018	CELENZA VALFORTORE	9	5189,53	91,95
16071018	CELENZA VALFORTORE	24	5523,34	142,25
16071018	CELENZA VALFORTORE	37	9586,96	355,16
16071018	CELENZA VALFORTORE	21	3365,58	50,00
16071018	CELENZA VALFORTORE	36	5069,85	147,57
16071018	CELENZA VALFORTORE	16	3361,65	56,98
16071018	CELENZA VALFORTORE	20	4181,58	85,11
16071018	CELENZA VALFORTORE	35	3548,38	62,81
16071018	CELENZA VALFORTORE	11	4376,58	77,77
16071018	CELENZA VALFORTORE	14	3168,49	53,28

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071018	CELENZA VALFORTORE	4	3837,99	49,26
16071018	CELENZA VALFORTORE	3	3057,37	54,80
16071018	CELENZA VALFORTORE	10	4837,54	105,49
16071018	CELENZA VALFORTORE	23	3105,03	20,59
16071019	CELLE DI SAN VITO	17	9305,49	329,43
16071019	CELLE DI SAN VITO	16	4512,56	90,34
16071019	CELLE DI SAN VITO	13	4369,60	118,41
16071019	CELLE DI SAN VITO	12	7719,25	208,74
16071019	CELLE DI SAN VITO	10	3254,60	55,47
16071019	CELLE DI SAN VITO	9	4931,43	92,38
16071019	CELLE DI SAN VITO	11	4044,71	82,84
16071019	CELLE DI SAN VITO	4	4380,70	89,53
16071019	CELLE DI SAN VITO	7	6657,47	96,68
16071019	CELLE DI SAN VITO	5	4869,63	105,04
16071019	CELLE DI SAN VITO	3	4597,00	85,60
16071019	CELLE DI SAN VITO	2	4825,47	91,12
16071019	CELLE DI SAN VITO	1	4177,15	71,95
16071019	CELLE DI SAN VITO	15	5034,38	112,22
16071019	CELLE DI SAN VITO	14	3925,59	74,34
16071019	CELLE DI SAN VITO	8	4688,93	103,09
16071019	CELLE DI SAN VITO	6	1126,53	4,32
16071022	DELICETO	37	10459,50	392,20
16071022	DELICETO	40	11191,03	462,32
16071022	DELICETO	36	4976,30	93,57
16071022	DELICETO	30	7255,69	260,77
16071022	DELICETO	43	9156,90	417,43
16071022	DELICETO	35	4900,66	121,67
16071022	DELICETO	34	4153,88	52,07
16071022	DELICETO	29	4083,39	87,55
16071022	DELICETO	42	9088,68	314,24
16071022	DELICETO	19	4700,32	75,77
16071022	DELICETO	28	9110,72	389,60
16071022	DELICETO	14	4477,18	110,72
16071022	DELICETO	13	4882,08	100,86
16071022	DELICETO	4	11547,42	539,51
16071022	DELICETO	41	8652,31	374,97
16071022	DELICETO	38	3822,12	57,65
16071022	DELICETO	31	7768,39	218,67
16071022	DELICETO	39	4848,78	106,07
16071022	DELICETO	22	5015,78	100,94
16071022	DELICETO	33	4545,67	96,42
16071022	DELICETO	23	4998,51	87,41
16071022	DELICETO	26	5039,60	99,78
16071022	DELICETO	20	4060,67	97,50
16071022	DELICETO	24	4870,49	65,11
16071022	DELICETO	21	5866,89	78,27
16071022	DELICETO	44	2132,57	21,08
16071022	DELICETO	16	4034,78	90,08
16071022	DELICETO	27	4756,51	115,14
16071022	DELICETO	15	3686,93	62,72
16071022	DELICETO	17	4455,76	110,60
16071022	DELICETO	25	6814,87	182,59
16071022	DELICETO	18	5278,59	116,92
16071022	DELICETO	11	6144,09	161,94
16071022	DELICETO	12	9213,11	303,79
16071022	DELICETO	9	5061,26	78,80

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071022	DELICETO	10	3698,77	74,16
16071022	DELICETO	5	4967,12	98,62
16071022	DELICETO	8	4753,30	117,72
16071023	FAETO	24	4890,79	86,18
16071023	FAETO	27	9773,04	429,81
16071023	FAETO	23	4061,43	49,52
16071023	FAETO	21	5075,28	110,36
16071023	FAETO	16	3289,28	62,17
16071023	FAETO	15	3909,05	63,61
16071023	FAETO	20	3860,88	79,18
16071023	FAETO	14	4705,45	84,07
16071023	FAETO	11	4172,64	99,19
16071023	FAETO	13	3450,84	46,47
16071023	FAETO	10	5348,67	108,94
16071023	FAETO	8	5167,99	125,30
16071023	FAETO	7	5347,61	123,29
16071023	FAETO	6	3774,86	76,18
16071023	FAETO	5	4463,77	54,93
16071023	FAETO	4	4289,81	86,91
16071023	FAETO	3	4321,46	57,96
16071023	FAETO	1	5135,15	99,95
16071023	FAETO	2	4096,21	82,32
16071023	FAETO	26	4833,01	95,96
16071023	FAETO	25	4060,13	98,14
16071023	FAETO	22	4686,56	123,42
16071023	FAETO	17	3816,24	79,44
16071023	FAETO	18	4701,19	67,99
16071023	FAETO	19	4125,98	94,02
16071023	FAETO	12	4592,12	83,36
16071023	FAETO	9	2251,40	16,78
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	191	5526,85	150,80
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	190	3916,72	96,39
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	189	4436,36	107,71
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	192	3040,67	39,45
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	181	5565,07	158,84
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	180	4134,38	79,46
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	173	6061,94	197,95
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	171	4056,63	87,03
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	161	4933,28	85,30
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	138	11148,08	449,89
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	137	11839,56	426,83
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	109	6750,11	147,28
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	90	8042,35	278,27
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	108	10940,15	457,87
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	70	12265,81	646,89
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	46	12156,47	585,57
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	69	10161,80	352,40
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	45	8528,84	315,58
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	37	7672,72	347,93
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	38	9186,06	403,48
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	32	8729,49	326,51
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	23	8370,10	277,01
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	184	5348,84	97,49
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	183	3165,79	41,34
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	185	4619,13	93,26
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	186	4577,02	97,36

COD_ISTAT	AGRO	N_FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	182	4286,05	76,65
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	175	6722,81	157,78
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	187	3862,19	58,82
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	176	4000,21	67,57
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	177	4959,02	129,08
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	188	3260,91	33,85
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	179	6934,65	185,95
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	178	5241,26	103,64
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	174	5750,42	204,38
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	172	5146,12	110,50
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	168	5424,19	96,35
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	165	3405,50	31,34
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	162	4807,35	132,25
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	164	5849,87	137,73
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	163	5450,66	163,34
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	167	5086,89	108,60
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	156	10877,06	216,58
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	160	2676,00	38,31
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	166	4609,40	82,87
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	170	10403,24	504,01
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	151	5907,14	196,89
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	148	5112,38	153,11
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	153	5303,91	152,82
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	149	4237,12	81,64
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	154	5155,57	120,66
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	155	4181,44	98,06
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	147	5067,73	134,78
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	150	4936,46	115,85
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	139	3665,07	84,25
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	157	8682,04	209,83
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	145	10099,37	367,48
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	130	7162,83	211,11
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	152	5270,33	117,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	141	4463,00	118,49
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	158	11193,78	468,49
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	140	5066,49	124,19
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	142	4375,20	80,97
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	143	4730,50	105,68
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	131	4732,82	64,73
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	135	4454,92	64,36
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	112	5963,17	157,65
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	114	4567,17	102,80
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	133	4532,75	89,50
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	111	15574,58	481,93
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	132	4624,28	93,05
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	122	5573,17	159,78
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	144	8432,23	281,66
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	128	3756,97	74,72
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	134	6337,41	136,94
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	113	4592,18	102,14
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	110	13413,58	569,20
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	127	5688,56	130,69
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	126	5099,69	105,22
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	123	5984,13	134,71
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	115	4961,79	119,27
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	125	4888,84	88,81

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	124	5325,93	124,46
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	117	5647,78	126,40
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	116	5690,42	167,46
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	92	11709,76	406,77
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	94	10059,80	420,84
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	118	5533,78	102,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	103	5322,34	121,03
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	98	4339,43	99,90
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	101	4241,65	82,47
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	120	4821,62	82,65
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	72	11218,02	496,76
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	93	9010,37	366,54
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	119	5787,18	136,27
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	97	4848,10	114,18
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	105	5582,47	149,06
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	91	11160,75	382,38
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	71	11075,24	488,45
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	100	4196,55	78,66
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	99	4323,93	109,96
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	102	3621,17	54,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	96	5224,83	122,63
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	104	4737,07	79,26
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	85	6051,01	162,61
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	74	12641,95	414,83
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	78	5374,44	146,09
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	82	4776,67	102,14
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	83	5224,65	116,80
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	73	11335,88	420,99
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	49	10583,86	336,46
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	80	6323,73	126,76
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	84	5666,19	134,04
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	76	4828,56	81,98
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	75	4577,28	116,96
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	77	7258,13	230,25
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	79	4408,12	93,57
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	81	5173,34	120,96
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	59	7259,63	209,32
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	55	10695,13	455,00
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	60	4297,73	85,04
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	53	11723,31	541,51
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	63	6674,84	197,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	52	11970,53	425,86
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	48	10420,90	534,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	47	7924,93	315,10
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	61	3132,50	44,02
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	54	10389,69	299,71
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	50	6345,79	233,10
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	57	3953,70	99,72
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	39	14472,20	525,82
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	56	12468,98	454,83
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	40	8146,92	323,23
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	51	7238,36	193,17
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	41	8317,48	227,22
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	42	10841,52	399,08
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	33	8218,59	343,85
16071028	LUCERA	151	5790,62	115,36

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071028	LUCERA	150	10201,18	305,65
16071028	LUCERA	110	8811,89	346,38
16071028	LUCERA	89	8744,79	421,46
16071028	LUCERA	14	16685,55	307,25
16071028	LUCERA	111	9408,34	506,75
16072026	MINERVINO MURGE	199	7996,92	300,88
16072026	MINERVINO MURGE	196	7672,49	243,58
16072026	MINERVINO MURGE	200	8103,24	240,89
16072026	MINERVINO MURGE	195	6470,62	196,07
16072026	MINERVINO MURGE	193	4524,81	98,23
16072026	MINERVINO MURGE	185	4501,53	84,19
16072026	MINERVINO MURGE	176	4438,30	102,16
16072026	MINERVINO MURGE	167	4713,07	104,53
16072026	MINERVINO MURGE	159	4889,31	111,26
16072026	MINERVINO MURGE	139	3389,57	47,03
16072026	MINERVINO MURGE	142	5407,94	118,35
16072026	MINERVINO MURGE	138	4811,65	108,33
16072026	MINERVINO MURGE	137	3667,19	76,48
16072026	MINERVINO MURGE	125	4348,69	114,83
16072026	MINERVINO MURGE	110	5720,91	76,91
16072026	MINERVINO MURGE	103	3437,29	49,62
16072026	MINERVINO MURGE	69	4837,99	106,36
16072026	MINERVINO MURGE	70	4611,00	69,49
16072026	MINERVINO MURGE	102	2824,93	31,16
16072026	MINERVINO MURGE	57	6996,21	206,72
16072026	MINERVINO MURGE	197	8605,30	354,48
16072026	MINERVINO MURGE	194	5090,42	103,13
16072026	MINERVINO MURGE	189	10034,74	369,35
16072026	MINERVINO MURGE	187	4932,60	133,07
16072026	MINERVINO MURGE	186	3880,70	89,61
16072026	MINERVINO MURGE	188	4587,95	81,95
16072026	MINERVINO MURGE	183	4455,50	99,70
16072026	MINERVINO MURGE	184	5185,41	103,31
16072026	MINERVINO MURGE	178	3870,40	74,78
16072026	MINERVINO MURGE	182	4051,59	69,37
16072026	MINERVINO MURGE	179	6896,88	127,97
16072026	MINERVINO MURGE	177	4920,32	51,00
16072026	MINERVINO MURGE	169	3808,56	74,32
16072026	MINERVINO MURGE	168	4703,31	80,95
16072026	MINERVINO MURGE	161	4144,53	71,89
16072026	MINERVINO MURGE	162	3752,18	61,36
16072026	MINERVINO MURGE	160	3870,98	84,59
16072026	MINERVINO MURGE	145	4873,24	100,35
16072026	MINERVINO MURGE	143	5190,04	91,87
16072026	MINERVINO MURGE	140	4476,39	100,53
16072026	MINERVINO MURGE	141	5326,28	92,73
16072026	MINERVINO MURGE	146	4215,96	96,37
16072026	MINERVINO MURGE	144	4696,04	80,06
16072026	MINERVINO MURGE	128	4916,58	83,12
16072026	MINERVINO MURGE	131	3175,81	32,36
16072026	MINERVINO MURGE	130	4308,32	94,95
16072026	MINERVINO MURGE	126	3497,04	45,24
16072026	MINERVINO MURGE	112	4262,43	69,57
16072026	MINERVINO MURGE	114	3576,73	48,21
16072026	MINERVINO MURGE	127	5513,14	109,07

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16072026	MINERVINO MURGE	111	4965,56	102,91
16072026	MINERVINO MURGE	129	3489,37	61,56
16072026	MINERVINO MURGE	113	4045,69	82,91
16072026	MINERVINO MURGE	106	5260,12	104,41
16072026	MINERVINO MURGE	107	4343,80	67,67
16072026	MINERVINO MURGE	105	5488,73	118,42
16072026	MINERVINO MURGE	76	4790,80	122,94
16072026	MINERVINO MURGE	104	5454,35	98,62
16072026	MINERVINO MURGE	101	3912,27	61,39
16072026	MINERVINO MURGE	71	4563,29	85,01
16072026	MINERVINO MURGE	72	3971,04	85,60
16072026	MINERVINO MURGE	74	5051,58	129,03
16072026	MINERVINO MURGE	73	5810,50	106,03
16072026	MINERVINO MURGE	44	6586,16	184,12
16072026	MINERVINO MURGE	58	8413,31	227,00
16072026	MINERVINO MURGE	43	7594,66	176,13
16072026	MINERVINO MURGE	45	6957,68	243,10
16072026	MINERVINO MURGE	59	5793,86	113,91
16072026	MINERVINO MURGE	42	3027,66	40,17
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	29	5475,69	121,94
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	30	5233,60	154,63
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	28	5370,96	108,08
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	25	6126,67	129,35
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	24	6366,19	131,79
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	23	4249,50	109,48
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	17	5311,31	135,41
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	21	8094,38	216,35
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	16	5166,59	101,60
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	10	4136,59	107,43
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	7	5492,41	130,03
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	9	5198,92	119,95
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	4	5204,80	147,01
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	6	5717,51	94,15
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	3	4171,52	75,08
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	1	4772,71	106,97
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	2	4992,19	88,19
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	27	5591,19	132,64
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	26	5594,45	106,07
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	19	6039,56	140,83
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	20	5953,22	140,71
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	18	5586,73	147,87
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	14	5190,55	117,42
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	15	4535,80	96,40
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	12	5208,66	137,09
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	11	5647,99	132,95
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	13	2544,45	29,97
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	8	5768,52	136,50
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	5	4781,77	125,49
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	22	5501,41	122,07
16071034	MOTTA MONTECORVINO	18	5178,93	98,22
16071034	MOTTA MONTECORVINO	19	3549,94	54,17
16071034	MOTTA MONTECORVINO	9	4743,70	79,95
16071034	MOTTA MONTECORVINO	7	4538,15	90,59
16071034	MOTTA MONTECORVINO	2	4724,88	112,64
16071034	MOTTA MONTECORVINO	4	4129,25	89,95
16071034	MOTTA MONTECORVINO	5	4367,57	104,34

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071034	MOTTA MONTECORVINO	1	8311,53	244,55
16071034	MOTTA MONTECORVINO	15	5136,46	107,15
16071034	MOTTA MONTECORVINO	11	4791,57	97,93
16071034	MOTTA MONTECORVINO	13	4613,15	98,50
16071034	MOTTA MONTECORVINO	14	4255,14	87,87
16071034	MOTTA MONTECORVINO	16	4812,62	120,98
16071034	MOTTA MONTECORVINO	10	4092,30	97,17
16071034	MOTTA MONTECORVINO	12	4075,63	66,71
16071034	MOTTA MONTECORVINO	8	4725,11	115,62
16071034	MOTTA MONTECORVINO	20	1483,39	12,88
16071034	MOTTA MONTECORVINO	3	5410,30	120,58
16071034	MOTTA MONTECORVINO	6	4518,37	84,81
16071034	MOTTA MONTECORVINO	17	5239,93	90,05
16071035	ORSARA DI PUGLIA	67	5086,14	105,96
16071035	ORSARA DI PUGLIA	65	5459,77	77,58
16071035	ORSARA DI PUGLIA	56	4055,84	86,85
16071035	ORSARA DI PUGLIA	66	4887,74	94,71
16071035	ORSARA DI PUGLIA	15	5639,67	85,06
16071035	ORSARA DI PUGLIA	58	4324,31	92,81
16071035	ORSARA DI PUGLIA	63	5084,02	144,71
16071035	ORSARA DI PUGLIA	64	4065,99	64,79
16071035	ORSARA DI PUGLIA	14	5550,30	134,19
16071035	ORSARA DI PUGLIA	4	12285,28	421,54
16071035	ORSARA DI PUGLIA	49	4826,45	107,38
16071035	ORSARA DI PUGLIA	48	4939,14	93,09
16071035	ORSARA DI PUGLIA	5	4604,40	106,66
16071035	ORSARA DI PUGLIA	6	5230,63	140,95
16071035	ORSARA DI PUGLIA	34	4861,19	128,19
16071035	ORSARA DI PUGLIA	42	5470,17	76,49
16071035	ORSARA DI PUGLIA	23	5694,34	151,92
16071035	ORSARA DI PUGLIA	16	5993,47	165,05
16071035	ORSARA DI PUGLIA	2	5324,12	111,64
16071035	ORSARA DI PUGLIA	17	4851,74	109,05
16071035	ORSARA DI PUGLIA	1	5050,79	118,22
16071035	ORSARA DI PUGLIA	18	4644,45	105,43
16071035	ORSARA DI PUGLIA	60	4191,81	78,69
16071035	ORSARA DI PUGLIA	62	4757,93	74,96
16071035	ORSARA DI PUGLIA	61	3477,33	56,70
16071035	ORSARA DI PUGLIA	57	4706,08	94,02
16071035	ORSARA DI PUGLIA	51	5854,30	135,22
16071035	ORSARA DI PUGLIA	52	5346,38	96,24
16071035	ORSARA DI PUGLIA	53	5040,83	123,44
16071035	ORSARA DI PUGLIA	55	5080,02	111,04
16071035	ORSARA DI PUGLIA	59	4379,61	82,72
16071035	ORSARA DI PUGLIA	13	5310,63	133,65
16071035	ORSARA DI PUGLIA	12	4842,10	119,75
16071035	ORSARA DI PUGLIA	54	4921,91	78,48
16071035	ORSARA DI PUGLIA	11	5197,65	139,66
16071035	ORSARA DI PUGLIA	44	5095,12	111,71
16071035	ORSARA DI PUGLIA	45	6099,07	155,36
16071035	ORSARA DI PUGLIA	50	2532,33	33,73
16071035	ORSARA DI PUGLIA	46	5569,56	159,92
16071035	ORSARA DI PUGLIA	10	5417,58	117,16
16071035	ORSARA DI PUGLIA	47	4432,41	110,66
16071035	ORSARA DI PUGLIA	36	5717,10	146,09
16071035	ORSARA DI PUGLIA	43	6221,93	136,75

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071035	ORSARA DI PUGLIA	9	5345,36	106,68
16071035	ORSARA DI PUGLIA	8	5077,32	134,92
16071035	ORSARA DI PUGLIA	7	4731,34	117,49
16071035	ORSARA DI PUGLIA	39	5285,92	126,55
16071035	ORSARA DI PUGLIA	41	5707,24	120,03
16071035	ORSARA DI PUGLIA	40	5470,95	131,26
16071035	ORSARA DI PUGLIA	37	5068,50	139,20
16071035	ORSARA DI PUGLIA	35	4397,67	96,56
16071035	ORSARA DI PUGLIA	33	5079,16	95,62
16071035	ORSARA DI PUGLIA	38	4752,93	112,08
16071035	ORSARA DI PUGLIA	30	5090,31	84,32
16071035	ORSARA DI PUGLIA	3	5164,32	119,15
16071035	ORSARA DI PUGLIA	32	4755,34	140,07
16071035	ORSARA DI PUGLIA	31	6306,24	139,46
16071035	ORSARA DI PUGLIA	20	4376,68	97,73
16071035	ORSARA DI PUGLIA	19	5285,88	99,26
16071037	PANNI	38	2649,27	46,78
16071037	PANNI	35	4649,61	119,37
16071037	PANNI	32	4094,98	63,47
16071037	PANNI	37	4119,46	105,05
16071037	PANNI	28	3559,49	74,26
16071037	PANNI	33	5092,21	112,87
16071037	PANNI	27	4278,75	86,00
16071037	PANNI	19	4628,59	91,34
16071037	PANNI	26	4526,58	111,06
16071037	PANNI	11	4851,48	124,90
16071037	PANNI	12	4487,23	74,52
16071037	PANNI	18	5161,56	108,41
16071037	PANNI	6	4866,27	72,02
16071037	PANNI	1	4589,55	78,67
16071037	PANNI	2	6681,24	140,05
16071037	PANNI	3	3951,95	48,02
16071037	PANNI	10	5893,78	126,06
16071037	PANNI	4	4285,66	86,08
16071037	PANNI	5	5253,64	107,19
16071037	PANNI	36	4350,20	82,24
16071037	PANNI	29	3293,24	40,66
16071037	PANNI	30	3753,26	87,55
16071037	PANNI	31	2713,27	30,43
16071037	PANNI	20	4977,36	128,32
16071037	PANNI	21	5364,92	122,07
16071037	PANNI	22	4775,65	110,97
16071037	PANNI	34	3767,95	74,77
16071037	PANNI	25	3798,21	72,38
16071037	PANNI	23	3609,56	69,35
16071037	PANNI	15	3791,99	73,99
16071037	PANNI	14	3364,90	33,37
16071037	PANNI	24	5536,09	99,06
16071037	PANNI	13	4551,93	82,11
16071037	PANNI	16	3509,16	75,96
16071037	PANNI	8	4265,32	85,61
16071037	PANNI	7	4025,18	56,21
16071037	PANNI	17	3607,39	68,01
16071037	PANNI	9	5767,67	104,69
16071039	PIETRAMONTECORVINO	29	10107,88	561,53
16071039	PIETRAMONTECORVINO	33	6958,55	191,94

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071039	PIETRAMONTECORVINO	30	4147,27	104,09
16071039	PIETRAMONTECORVINO	19	4369,96	84,61
16071039	PIETRAMONTECORVINO	31	4365,27	94,68
16071039	PIETRAMONTECORVINO	27	8430,44	317,62
16071039	PIETRAMONTECORVINO	39	8775,41	421,35
16071039	PIETRAMONTECORVINO	25	8505,07	239,74
16071039	PIETRAMONTECORVINO	7	5298,40	56,16
16071039	PIETRAMONTECORVINO	36	9114,24	320,39
16071039	PIETRAMONTECORVINO	13	4748,41	111,91
16071039	PIETRAMONTECORVINO	6	8138,56	292,46
16071039	PIETRAMONTECORVINO	26	13506,54	205,58
16071039	PIETRAMONTECORVINO	28	9135,08	407,28
16071039	PIETRAMONTECORVINO	35	9180,25	323,30
16071039	PIETRAMONTECORVINO	12	5133,28	95,47
16071039	PIETRAMONTECORVINO	10	4719,70	111,40
16071039	PIETRAMONTECORVINO	24	4102,13	76,81
16071039	PIETRAMONTECORVINO	11	4269,13	100,92
16071039	PIETRAMONTECORVINO	2	9973,13	444,33
16071039	PIETRAMONTECORVINO	37	4491,19	80,04
16071039	PIETRAMONTECORVINO	34	11302,47	352,59
16071039	PIETRAMONTECORVINO	3	7929,12	198,10
16071039	PIETRAMONTECORVINO	18	4661,38	116,55
16071039	PIETRAMONTECORVINO	20	3908,11	92,82
16071039	PIETRAMONTECORVINO	21	4871,18	122,35
16071039	PIETRAMONTECORVINO	22	4297,26	114,95
16071039	PIETRAMONTECORVINO	17	4094,26	91,80
16071039	PIETRAMONTECORVINO	32	4631,47	122,21
16071039	PIETRAMONTECORVINO	16	4041,02	78,12
16071039	PIETRAMONTECORVINO	8	8134,93	98,13
16071039	PIETRAMONTECORVINO	15	4576,94	101,05
16071039	PIETRAMONTECORVINO	40	1981,04	18,04
16071039	PIETRAMONTECORVINO	23	4357,76	104,37
16071039	PIETRAMONTECORVINO	14	4451,13	83,11
16071039	PIETRAMONTECORVINO	5	4202,28	92,56
16071039	PIETRAMONTECORVINO	9	4667,62	107,28
16071039	PIETRAMONTECORVINO	4	6830,54	245,78
16071039	PIETRAMONTECORVINO	38	5108,74	73,16
16072034	POGGIORSINI	11	10579,28	340,48
16072034	POGGIORSINI	13	8499,30	146,87
16072034	POGGIORSINI	7	9620,97	428,41
16072034	POGGIORSINI	3	9483,90	417,32
16072034	POGGIORSINI	18	9267,24	247,03
16072034	POGGIORSINI	16	4695,73	101,66
16072034	POGGIORSINI	14	3222,54	61,52
16072034	POGGIORSINI	17	6015,95	109,35
16072034	POGGIORSINI	8	9271,15	314,41
16072034	POGGIORSINI	12	5353,93	86,74
16072034	POGGIORSINI	15	5526,35	133,92
16072034	POGGIORSINI	10	10559,70	352,78
16072034	POGGIORSINI	9	3679,04	66,59
16072034	POGGIORSINI	19	2322,94	33,78
16072034	POGGIORSINI	4	8735,17	349,74
16072034	POGGIORSINI	5	6411,35	202,86
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	35	7948,48	308,25
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	36	8961,00	419,00
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	30	12353,54	423,76

COD_ISTAT	AGRO	N_FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	28	5588,32	150,19
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	34	10187,64	337,56
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	32	11347,25	566,27
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	27	4638,58	98,89
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	31	9921,55	377,66
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	33	6982,00	249,46
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	29	11043,57	474,64
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	16	5661,40	121,31
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	23	4472,14	105,90
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	15	8370,50	287,57
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	9	4891,76	84,08
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	3	8381,72	271,05
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	8	6118,84	169,62
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	2	10441,30	378,60
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	1	9968,84	405,82
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	25	4509,01	88,44
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	18	4558,06	112,39
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	26	5111,83	148,65
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	21	4283,99	66,74
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	20	3089,34	47,57
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	24	2989,60	49,97
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	17	5997,72	107,35
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	19	1182,19	6,92
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	13	5044,84	112,21
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	12	4242,32	83,33
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	22	4818,86	101,46
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	14	8696,76	372,05
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	6	4551,98	126,42
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	5	5065,86	133,26
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	10	5330,00	109,01
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	11	4513,05	84,48
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	7	5531,27	117,39
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	4	4141,14	84,10
16071044	ROSETO VALFORTORE	36	4099,23	67,72
16071044	ROSETO VALFORTORE	32	4439,03	87,29
16071044	ROSETO VALFORTORE	28	4250,17	89,63
16071044	ROSETO VALFORTORE	33	5505,24	115,41
16071044	ROSETO VALFORTORE	34	4216,42	85,76
16071044	ROSETO VALFORTORE	27	4608,72	100,39
16071044	ROSETO VALFORTORE	30	10927,25	383,59
16071044	ROSETO VALFORTORE	23	11469,83	475,89
16071044	ROSETO VALFORTORE	22	3875,86	75,91
16071044	ROSETO VALFORTORE	15	5144,87	150,12
16071044	ROSETO VALFORTORE	7	5205,06	123,36
16071044	ROSETO VALFORTORE	6	4395,72	118,85
16071044	ROSETO VALFORTORE	3	5100,21	104,82
16071044	ROSETO VALFORTORE	14	4611,64	103,81
16071044	ROSETO VALFORTORE	2	5715,33	164,45
16071044	ROSETO VALFORTORE	1	5221,74	129,86
16071044	ROSETO VALFORTORE	5	5542,01	124,76
16071044	ROSETO VALFORTORE	4	4693,73	119,82
16071044	ROSETO VALFORTORE	35	4082,26	91,46
16071044	ROSETO VALFORTORE	31	8905,76	420,74
16071044	ROSETO VALFORTORE	29	4589,39	71,17
16071044	ROSETO VALFORTORE	24	6735,19	161,77
16071044	ROSETO VALFORTORE	25	4728,93	106,45

COD_ISTAT	AGRO	N_FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071044	ROSETO VALFORTORE	17	5167,14	115,69
16071044	ROSETO VALFORTORE	26	4534,26	107,13
16071044	ROSETO VALFORTORE	16	5614,45	122,51
16071044	ROSETO VALFORTORE	18	4714,91	127,97
16071044	ROSETO VALFORTORE	20	4666,56	112,90
16071044	ROSETO VALFORTORE	19	4122,27	82,80
16071044	ROSETO VALFORTORE	9	5120,40	127,48
16071044	ROSETO VALFORTORE	21	4581,85	83,49
16071044	ROSETO VALFORTORE	8	4889,54	130,59
16071044	ROSETO VALFORTORE	11	4437,66	88,86
16071044	ROSETO VALFORTORE	39	1457,75	8,81
16071044	ROSETO VALFORTORE	12	5097,31	118,29
16071044	ROSETO VALFORTORE	10	5423,66	122,59
16071044	ROSETO VALFORTORE	38	830,94	4,38
16071044	ROSETO VALFORTORE	37	1124,84	5,49
16071044	ROSETO VALFORTORE	13	5116,76	120,96
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	29	8981,65	388,81
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	23	4116,86	64,90
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	4	6696,27	197,81
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	10	5188,51	117,79
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	7	4609,75	63,90
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	3	3162,25	48,40
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	2	5674,25	109,79
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	9	3635,93	75,83
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	6	4672,87	83,55
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	8	4152,15	84,03
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	1	4497,61	77,81
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	26	3967,30	84,58
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	25	3242,16	63,56
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	28	5341,55	130,06
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	27	5564,21	146,36
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	24	3849,86	63,47
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	21	4473,00	103,08
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	18	5063,15	131,66
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	22	4355,03	93,41
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	19	4264,52	91,79
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	20	4917,75	110,16
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	12	2671,53	19,72
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	17	5011,66	108,33
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	16	3750,84	77,80
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	15	4743,08	85,66
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	11	4539,23	93,70
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	5	4052,49	75,47
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	78	9763,90	299,36
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	77	3647,76	54,29
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	71	9778,40	294,56
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	76	4725,25	115,73
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	69	4763,06	120,28
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	68	8268,04	318,02
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	54	4251,17	93,97
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	62	8834,20	254,62
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	53	8557,31	325,79
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	36	3970,48	74,09
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	35	3614,55	61,47
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	49	4063,21	68,57
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	18	5231,38	83,84

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	34	4158,32	81,14
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	21	6198,62	76,13
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	20	3081,24	43,49
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	19	3421,21	60,39
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	52	9883,66	461,92
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	23	4833,58	122,05
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	8	11105,79	531,40
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	13	8370,45	447,94
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	1	8683,00	201,59
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	14	10511,35	295,71
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	10	8567,74	233,73
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	11	9051,59	346,87
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	2	4699,44	119,77
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	5	5790,72	114,79
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	74	4626,23	90,61
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	72	4615,68	107,90
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	73	2591,67	26,70
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	75	4707,78	113,26
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	66	4149,96	108,49
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	64	4549,00	110,92
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	63	5017,56	134,50
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	67	8326,35	238,09
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	65	3865,98	73,32
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	57	5619,66	130,39
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	58	4840,72	109,40
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	48	7282,31	227,28
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	59	5233,62	164,84
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	51	4406,85	111,32
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	61	4768,99	69,00
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	55	4209,62	88,69
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	37	3392,06	50,32
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	46	4360,61	87,67
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	38	4298,94	102,93
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	39	3589,77	62,32
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	50	4006,91	78,26
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	56	5173,96	100,40
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	40	3678,20	80,80
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	22	6552,48	266,54
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	41	4772,90	77,03
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	47	9099,15	318,54
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	42	5152,87	72,31
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	33	7512,09	303,20
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	44	3857,01	69,03
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	43	2042,84	22,81
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	29	4911,12	116,69
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	45	4800,61	82,42
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	17	5052,21	117,64
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	28	3729,23	76,09
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	24	4724,51	122,89
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	26	4527,80	81,73
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	31	3464,50	57,31
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	27	2718,41	39,10
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	30	3244,64	55,03
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	25	4592,33	82,04
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	15	3873,63	63,33
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	12	10535,58	516,62

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	9	8289,97	271,40
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	4	5219,05	137,62
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	3	4418,73	100,81
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	7	5220,72	94,84
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	6	6493,88	120,80
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	32	3218,97	54,60
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	16	5145,60	93,57
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	70	8589,40	372,53
16072042	SPINAZZOLA	124	3703,80	67,45
16072042	SPINAZZOLA	116	3041,49	26,89
16072042	SPINAZZOLA	123	3873,91	73,64
16072042	SPINAZZOLA	115	5692,50	112,45
16072042	SPINAZZOLA	114	4905,48	50,44
16072042	SPINAZZOLA	125	4045,39	41,64
16072042	SPINAZZOLA	143	4940,06	98,68
16072042	SPINAZZOLA	109	5531,44	130,02
16072042	SPINAZZOLA	141	4604,84	90,86
16072042	SPINAZZOLA	104	5927,21	143,35
16072042	SPINAZZOLA	101	3358,06	51,16
16072042	SPINAZZOLA	134	5345,20	60,54
16072042	SPINAZZOLA	98	4127,81	93,91
16072042	SPINAZZOLA	96	4201,86	64,77
16072042	SPINAZZOLA	94	5040,89	71,10
16072042	SPINAZZOLA	89	6655,43	199,27
16072042	SPINAZZOLA	88	3512,34	71,27
16072042	SPINAZZOLA	83	4887,25	107,52
16072042	SPINAZZOLA	84	5616,98	165,32
16072042	SPINAZZOLA	82	3685,73	62,46
16072042	SPINAZZOLA	23	4783,82	102,16
16072042	SPINAZZOLA	11	5471,95	124,80
16072042	SPINAZZOLA	13	4800,43	77,99
16072042	SPINAZZOLA	24	3826,18	60,34
16072042	SPINAZZOLA	26	3502,07	70,41
16072042	SPINAZZOLA	12	4152,07	72,07
16072042	SPINAZZOLA	7	5460,57	116,91
16072042	SPINAZZOLA	10	6048,50	120,01
16072042	SPINAZZOLA	5	6023,73	123,15
16072042	SPINAZZOLA	9	5530,20	120,11
16072042	SPINAZZOLA	4	4187,66	83,18
16072042	SPINAZZOLA	6	6221,25	127,93
16072042	SPINAZZOLA	3	5877,82	107,97
16072042	SPINAZZOLA	2	5808,36	101,56
16072042	SPINAZZOLA	1	5297,03	98,96
16072042	SPINAZZOLA	112	4877,85	93,74
16072042	SPINAZZOLA	122	4814,99	128,36
16072042	SPINAZZOLA	129	3513,71	61,34
16072042	SPINAZZOLA	130	5222,15	97,21
16072042	SPINAZZOLA	108	5709,96	137,34
16072042	SPINAZZOLA	121	8359,26	166,29
16072042	SPINAZZOLA	128	3437,70	60,46
16072042	SPINAZZOLA	103	5215,22	118,73
16072042	SPINAZZOLA	142	7473,89	274,57
16072042	SPINAZZOLA	139	4373,93	104,24
16072042	SPINAZZOLA	120	3425,63	50,84
16072042	SPINAZZOLA	133	4035,22	91,36
16072042	SPINAZZOLA	119	4426,98	78,64


COD_ISTAT	AGRO	N_FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16072042	SPINAZZOLA	140	3870,42	93,74
16072042	SPINAZZOLA	107	5514,52	73,17
16072042	SPINAZZOLA	127	4631,04	80,16
16072042	SPINAZZOLA	111	6273,64	159,53
16072042	SPINAZZOLA	106	6461,61	101,14
16072042	SPINAZZOLA	138	4788,70	63,99
16072042	SPINAZZOLA	100	6746,95	100,86
16072042	SPINAZZOLA	132	4259,72	104,66
16072042	SPINAZZOLA	118	5570,86	126,18
16072042	SPINAZZOLA	81	9554,24	339,86
16072042	SPINAZZOLA	110	4455,27	95,49
16072042	SPINAZZOLA	131	4844,16	91,30
16072042	SPINAZZOLA	99	5920,77	101,91
16072042	SPINAZZOLA	105	7089,63	138,48
16072042	SPINAZZOLA	126	4996,27	112,45
16072042	SPINAZZOLA	78	8580,48	336,93
16072042	SPINAZZOLA	102	6037,14	130,60
16072042	SPINAZZOLA	137	4563,55	66,81
16072042	SPINAZZOLA	117	5128,20	54,06
16072042	SPINAZZOLA	79	10172,84	454,50
16072042	SPINAZZOLA	61	5320,67	106,61
16072042	SPINAZZOLA	135	4097,88	63,31
16072042	SPINAZZOLA	42	5264,05	139,86
16072042	SPINAZZOLA	97	5306,48	83,23
16072042	SPINAZZOLA	60	5696,47	123,08
16072042	SPINAZZOLA	43	5361,59	125,60
16072042	SPINAZZOLA	91	4494,01	108,92
16072042	SPINAZZOLA	93	6942,40	165,07
16072042	SPINAZZOLA	36	4647,66	100,09
16072042	SPINAZZOLA	95	7674,70	124,16
16072042	SPINAZZOLA	92	2481,00	26,22
16072042	SPINAZZOLA	55	5272,08	78,45
16072042	SPINAZZOLA	58	5137,90	127,22
16072042	SPINAZZOLA	90	3385,20	38,08
16072042	SPINAZZOLA	34	5141,97	103,61
16072042	SPINAZZOLA	56	4168,32	58,86
16072042	SPINAZZOLA	53	6405,55	151,68
16072042	SPINAZZOLA	40	5710,21	92,43
16072042	SPINAZZOLA	45	5864,16	148,78
16072042	SPINAZZOLA	86	4738,86	106,20
16072042	SPINAZZOLA	136	11560,18	430,71
16072042	SPINAZZOLA	32	5123,83	160,33
16072042	SPINAZZOLA	49	4137,32	91,79
16072042	SPINAZZOLA	54	6109,61	98,81
16072042	SPINAZZOLA	31	3528,54	66,06
16072042	SPINAZZOLA	41	2284,42	13,96
16072042	SPINAZZOLA	57	4553,06	77,41
16072042	SPINAZZOLA	59	4459,42	104,09
16072042	SPINAZZOLA	46	4881,24	107,02
16072042	SPINAZZOLA	50	4865,28	88,61
16072042	SPINAZZOLA	35	5840,08	141,39
16072042	SPINAZZOLA	145	4491,33	68,95
16072042	SPINAZZOLA	39	4977,00	100,62
16072042	SPINAZZOLA	52	3185,13	36,27
16072042	SPINAZZOLA	33	5316,47	94,43
16072042	SPINAZZOLA	144	2316,73	16,01

COD_ISTAT	AGRO	N_FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16072042	SPINAZZOLA	17	5059,98	111,36
16072042	SPINAZZOLA	20	5622,45	84,81
16072042	SPINAZZOLA	47	1874,28	20,15
16072042	SPINAZZOLA	51	7384,74	106,24
16072042	SPINAZZOLA	37	4283,43	83,50
16072042	SPINAZZOLA	27	3634,98	43,09
16072042	SPINAZZOLA	48	4996,03	103,77
16072042	SPINAZZOLA	29	3140,26	34,79
16072042	SPINAZZOLA	28	5021,45	74,20
16072042	SPINAZZOLA	25	4037,32	73,98
16072042	SPINAZZOLA	18	5213,70	81,33
16072042	SPINAZZOLA	19	5946,72	119,73
16072042	SPINAZZOLA	14	4590,18	51,20
16072042	SPINAZZOLA	8	5702,73	118,39
16072042	SPINAZZOLA	30	4379,27	65,85
16072042	SPINAZZOLA	15	8136,86	89,33
16072042	SPINAZZOLA	44	5390,09	135,04
16072042	SPINAZZOLA	38	4129,19	57,28
16072042	SPINAZZOLA	16	6017,77	91,29
16072042	SPINAZZOLA	87	2882,29	31,24
16072042	SPINAZZOLA	85	3549,17	70,36
16072042	SPINAZZOLA	21	6219,91	89,37
16072042	SPINAZZOLA	22	6489,61	147,69
16071058	TROIA	8	10366,50	519,85
16071058	TROIA	9	10117,80	368,50
16071058	TROIA	59	10231,05	529,47
16071058	TROIA	5	11821,70	499,91
16071058	TROIA	4	4484,06	110,44
16071058	TROIA	3	8413,33	311,08
16071058	TROIA	2	10251,75	520,27
16071058	TROIA	1	7354,70	279,61
16071058	TROIA	6	11668,96	424,17
16071058	TROIA	55	4209,44	88,65
16071058	TROIA	58	10009,40	181,50
16071058	TROIA	7	10826,34	570,17
16071058	TROIA	57	5065,53	122,26
16071058	TROIA	56	4001,32	85,63
16071058	TROIA	48	3298,10	54,84
16071058	TROIA	51	5702,13	139,52
16071058	TROIA	46	4090,86	75,74
16071058	TROIA	54	4249,20	66,09
16071058	TROIA	49	4828,14	81,95
16071058	TROIA	47	2702,00	26,18
16071058	TROIA	50	4977,89	129,72
16071058	TROIA	41	5357,58	124,48
16071058	TROIA	42	4822,20	69,57
16071058	TROIA	40	3831,97	63,49
16071058	TROIA	44	4798,90	94,40
16071058	TROIA	45	4363,16	70,48
16071058	TROIA	37	4768,95	89,78
16071058	TROIA	39	5363,24	122,71
16071058	TROIA	38	4492,84	114,49
16071058	TROIA	36	4347,75	97,06
16071058	TROIA	43	7018,04	161,60
16071058	TROIA	13	9548,42	403,82
16071058	TROIA	35	4670,52	105,42

COD_ISTAT	AGRO	N_FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071058	TROIA	14	9923,72	372,08
16071058	TROIA	34	5262,55	160,62
16071061	VOLTURARA APPULA	36	4813,71	121,32
16071061	VOLTURARA APPULA	37	3642,32	67,86
16071061	VOLTURARA APPULA	38	4673,73	80,05
16071061	VOLTURARA APPULA	34	8617,85	269,09
16071061	VOLTURARA APPULA	17	4794,58	125,64
16071061	VOLTURARA APPULA	28	8569,16	390,96
16071061	VOLTURARA APPULA	29	10565,02	421,96
16071061	VOLTURARA APPULA	30	4827,36	105,77
16071061	VOLTURARA APPULA	33	8218,71	338,92
16071061	VOLTURARA APPULA	32	3969,97	72,77
16071061	VOLTURARA APPULA	31	4261,72	64,54
16071061	VOLTURARA APPULA	16	4399,37	109,34
16071061	VOLTURARA APPULA	15	4604,23	109,30
16071061	VOLTURARA APPULA	21	5548,64	109,84
16071061	VOLTURARA APPULA	25	3977,61	76,59
16071061	VOLTURARA APPULA	20	4281,53	92,75
16071061	VOLTURARA APPULA	12	4398,34	87,86
16071061	VOLTURARA APPULA	6	4525,90	108,73
16071061	VOLTURARA APPULA	2	3148,26	53,14
16071061	VOLTURARA APPULA	11	3505,76	56,67
16071061	VOLTURARA APPULA	5	5676,62	122,99
16071061	VOLTURARA APPULA	1	9955,63	498,46
16071061	VOLTURARA APPULA	35	4358,90	98,75
16071061	VOLTURARA APPULA	27	3485,14	54,22
16071061	VOLTURARA APPULA	18	8705,24	414,46
16071061	VOLTURARA APPULA	24	5315,84	96,85
16071061	VOLTURARA APPULA	23	3846,11	58,46
16071061	VOLTURARA APPULA	26	4986,24	65,24
16071061	VOLTURARA APPULA	22	3592,45	58,75
16071061	VOLTURARA APPULA	14	3417,03	71,04
16071061	VOLTURARA APPULA	13	3764,47	76,04
16071061	VOLTURARA APPULA	19	5391,75	117,30
16071061	VOLTURARA APPULA	7	4983,22	83,45
16071061	VOLTURARA APPULA	10	4305,58	71,77
16071061	VOLTURARA APPULA	39	1883,01	18,71
16071061	VOLTURARA APPULA	8	7700,38	141,02
16071061	VOLTURARA APPULA	9	4699,30	90,03
16071061	VOLTURARA APPULA	4	4529,95	88,41
16071061	VOLTURARA APPULA	3	4573,53	126,61
16071062	VOLTURINO	38	7787,71	295,42
16071062	VOLTURINO	29	4529,82	98,60
16071062	VOLTURINO	30	5201,98	92,81
16071062	VOLTURINO	37	5298,14	85,30
16071062	VOLTURINO	25	5625,25	156,24
16071062	VOLTURINO	23	4775,74	88,62
16071062	VOLTURINO	24	5367,96	78,06
16071062	VOLTURINO	18	5426,37	115,69
16071062	VOLTURINO	22	4898,15	106,67
16071062	VOLTURINO	17	4562,67	95,23
16071062	VOLTURINO	21	2138,17	25,95
16071062	VOLTURINO	5	4758,11	126,96
16071062	VOLTURINO	2	7103,30	210,19
16071062	VOLTURINO	8	11180,54	563,70
16071062	VOLTURINO	3	8226,15	290,15

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071062	VOLTURINO	1	3484,00	51,17
16071062	VOLTURINO	31	4449,65	101,14
16071062	VOLTURINO	35	3446,43	48,93
16071062	VOLTURINO	28	5139,08	72,43
16071062	VOLTURINO	34	4630,08	126,45
16071062	VOLTURINO	27	6111,40	97,97
16071062	VOLTURINO	13	3712,54	86,84
16071062	VOLTURINO	36	5343,90	70,81
16071062	VOLTURINO	40	1021,29	5,30
16071062	VOLTURINO	32	5185,77	93,13
16071062	VOLTURINO	33	4965,15	107,45
16071062	VOLTURINO	20	5901,17	86,33
16071062	VOLTURINO	26	6433,99	81,65
16071062	VOLTURINO	39	1046,16	6,65
16071062	VOLTURINO	14	4265,63	68,24
16071062	VOLTURINO	19	4544,31	108,23
16071062	VOLTURINO	12	4417,55	81,56
16071062	VOLTURINO	16	4334,76	103,84
16071062	VOLTURINO	15	5016,31	106,91
16071062	VOLTURINO	7	5303,31	157,94
16071062	VOLTURINO	6	4900,96	143,36
16071062	VOLTURINO	4	8680,27	446,60


**AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI
DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO**



AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO

Comuni


Biccari, Alberona, Volturara Appula, Motta Montecorvino, S. Marco Lacatola, Lucera.



AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO


Comuni

Bovino, Orsara di Puglia, Troia, Celle di S. Vito, Faeto, Castelluccio Valmaggiore, Roseto Valfortore




AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO

Comuni Gravina di Puglia, Poggiorsini




AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO Comuni

Pietra Montecorvino, Cclenza Valfortore, Castelnuovo della Daunia,
Castelvecchio di Puglia, Castelnuovo Nonterotaro, Carlantino.



AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO Comuni Spinazzola, Minervino Murge, Canosa



ALLEGATO 6

**PRESCRIZIONI DELL'AUTORITA' DI GESTIONE
nei siti SIC e ZPS individuati ai sensi della DGR 1022 del 22/07/2005**

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Prescrizione per le aziende ricadenti nelle zone SIC E ZPS individuate ai sensi della D.G.R. 1022 del 21/07/2005:

Tenendo conto dell'importanza che le aree ritirate dalla produzione assumono per molte specie d'interesse comunitario, anche prioritarie, e dei cicli riproduttivi delle stesse, si autorizzano le seguenti prescrizioni:

- con riferimento alla **deroga 6** concessa dal DM 22/12/2009 n. 30125 e s.m.i. concessa relativa alla pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base del clima caldo arido e della tessitura del terreno,
- **sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 luglio di detta annata agraria.**

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

Tenendo conto dell'importanza che le stoppie assumono per molte specie d'interesse comunitario, anche prioritarie, e dei cicli riproduttivi delle stesse e al fine di rendere le misure di conservazione delle aree Natura 2000 omogenee e coerenti, si autorizza l'applicazione della seguente prescrizione:

- per le aziende ricadenti **nelle zone SIC**, individuate ai sensi della D.G.R. 1022 del 21/07/2005
 - E' vietata la bruciatura delle stoppie e della paglie, nonché della vegetazione presente al termine di parti naturali o seminati prima del 1 settembre, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e previo parere dell'autorità di gestione.
 - L'applicazione di questa deroga comporta un basso disturbo per le normali pratiche agronomiche essendo comunque vietata la bruciatura delle stoppie ai sensi della L.R. n. 15 del 12/05/97 prima del 31 luglio.

Nel caso di ricorso alla bruciatura delle stoppie, nei termini sopra indicati, è necessario effettuare uno degli interventi alternativi di seguito indicati per il mantenimento e ripristino del livello di sostanza organica:

- letamazione o altro tipo di concimazione organica;
- semina su sodo, o in alternativa, nel caso in cui l'azienda non è dotata di seminatrice ad hoc, è consentito effettuare una erpicatura superficiale, seguita da semina con seminatrice tradizionale;
- sovescio di colture miglioratrici nell'annata successiva;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1929

D.G.R. n. 1994 del 28/10/2008, avente ad oggetto “POR Puglia FSE 2007/2013: Individuazione Organismi Intermedi e approvazione dello Schema di Accordo tra Regione Puglia (AdG) e Province/Organismi Intermedi (O.I.) - Disposizioni.

L'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione, prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale e A.d.G. FSE 2007/2013 dott.ssa Giulia Campaniello, riferisce quanto segue:

VISTI:

- il PO PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5767 del 21.11.2007 (2007IT051PO005), la cui Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del paragrafo 5.1.1 del POR in argomento, è stata individuata con DGR n. 391 del 27/03/2007 nel Dirigente del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia;
- la Deliberazione n. 2282 del 29/12/2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 01/02/2008, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007 sopra richiamata;
- l'Articolo 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 che stabilisce che “lo stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di detta autorità”.

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione n. 1575 del 04.09.2008 avente ad oggetto: “POR Puglia FSE 2007/2013: Atto di programmazione per l'attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle province pugliesi” la Giunta Regionale, d'intesa con le Province, ha dato attuazione all'art. 2 della L.R.

n. 32/2006, conferendo alle Province pugliesi funzioni nell'ambito del POR Puglia FSE 2007/2013 e relative risorse, per un importo pari al 30,25% dell'intera dotazione del POR;

- con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 1994 del 28.10.2008, avente ad oggetto: “POR Puglia FSE 2007/2013: Individuazione Organismi Intermedi e approvazione dello Schema di Accordo tra Regione Puglia (AdG) e Province/Organismi Intermedi (O.I.). Inserimento O.I. tra i membri del Comitato di Sorveglianza”, si è inoltre provveduto a:
 - designare le Province pugliesi quali Organismi Intermedi del POR Puglia FSE 2007/2013, ai sensi dell'art 2, paragrafo sesto e art. 59, paragrafo secondo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
 - integrare la composizione del Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FSE 2007/2013, già istituito con D.G.R. n. 2303 del 29.12.2007, con gli Organismi Intermedi/Province;
 - approvare lo “Schema di Accordo” da sottoscrivere tra Regione Puglia (Autorità di Gestione) e Organismo Intermedio ai sensi degli art. 42 e 43 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 1828/2006;
- con Deliberazione n. 56 del 26/01/2010, avente ad oggetto “D.G.R. n. 1575/2008 e n. 1994/2008: modificazioni a seguito dell'istituzione con Legge 11/06/2004, n. 148, della Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT)”, è stata individuata la suddetta Provincia come Organismo Intermedio;
- negli Accordi sottoscritti in seguito alla D.G.R. n. 56/2010 all'articolo 16 “Attribuzione delle risorse”, è stato stabilito che: “... l'Organismo Intermedio riceve in termini di cassa una quota pari al 95% del valore delle attività finanziate, all'atto dell'approvazione delle relative graduatorie di finanziamento e previa comunicazione all'Autorità di Gestione degli estremi degli atti amministrativi di approvazione. La Regione Puglia accrediterà gli importi dovuti entro 30 giorni dalla data di notifica delle predette graduatorie. A seguito della comunicazione da parte dell'Organismo Intermedio recante l'esito delle certificazioni di spesa e di chiusura delle attività, la Regione eroga in termini di cassa una quota finale commisurata al raggiungimento dell'im-